NORME ASSUNTIVE AUTO

Ed. 10/2021

NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D.
Valide dal 01/10/2021

Introduzione

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento contiene:

- Norme Tariffarie Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
- Norme Tariffarie Auto Rischi Diversi (A.R.D.).
- Norme Gestionali
- Domande ricorrenti (FAQ)

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

CONTRAENTE DELLA POLIZZA: Persona fisica, Persona giuridica.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: Autovetture, Autobus, Veicoli per il trasporto di cose, Ciclomotori, Motoveicoli, Macchine operatrici, Carrelli, Macchine agricole, Natanti.

ALIQUOTE D'IMPOSTA: all'entrata in vigore della presente tariffa le aliquote di imposta da applicare ai premi imponibili sono le seguenti:

	GARANZIA	ALIQUOTA
1	Responsabilità Civile Auto	12,50%*
2	Assistenza	10,00%
3	Infortuni del Conducente	2,50%
4	Incendio - Furto e Rapina	13,50%
5	Guasti Accidentali	13,50%
6	Garanzia A – Cristalli	13,50%
7	Garanzia B – Eventi Naturali	13,50%
8	Garanzia C – Carico e scarico con mezzi meccanici	13,50%
9	Garanzia D – Eventi Sociopolitici	13,50%
10	Tutela Legale	12,50%
11	Pedalo Sicuro – Rc Generale	21,35%

* Le singole provincie possono deliberare la variazione dell'aliquota d'imposta R.C.A, per tutti i veicoli ad esclusione dei ciclomotori, di 3,5 punti percentuali in più od in meno.

NORME TARIFFARIE R.C.A.

Indice

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

1) Massimali di garanzia
2) Durata dei contratti
3) Premio ed eventuali frazionamenti
4) Rischi di durata inferiore all'anno
5) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.
6) Applicazione degli sconti tecnici e delle maggiorazioni
7) Veicoli azionati elettricamente (Ciclomotori)
8) Targhe prova
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
10) Veicoli con targhe speciali
11) Veicoli immatricolati all'estero
12) Veicoli targati C.R.I.
13) Autoveicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose
15) Rischi riservati alla Direzione
16) Alienazione del veicolo - Vendita
17) Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
18) Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato
19) Decesso del proprietario del veicolo assicurato
20) Sospensione in corso di contratto
21) Attestazione sullo Stato del Rischio
22) Componente stesso nucleo famigliare titolare polizza assicurativa
23) Veicoli consegnati in conto vendita
24) Furto totale, demolizione, cessazione definitiva della circolazione
25) Acquisto di un veicolo in sostituzione di altro veicolo
26) Cambio settore tariffario
27) Coniuge in comunione di beni – Mutamento parziale della proprietà del veicolo
28) Criteri di individuazione della classe di merito di Conversione Universale (CU)
29) Regole di corrispondenza e documentazione a supporto in fase di emissione polizza
30) Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti
31) Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione
32) Carta Verde
33) Massimo Incremento di Premio (M.I.P.)
34) Antiriciclaggio
35) Rischi con tariffazione riservata alla Direzione

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II

36) Definizioni
37) Forme tariffarie applicabili
38) Autovetture da noleggio con conducente
39) Autotassametri
40) Locazione di autovetture senza conducente
41) Autovetture con traino – rischio della circolazione
42) Rimorchi di autovetture - Rischio statico
43) Autovetture adibite a scuola guida
44) Scuolabus – Miniscuolabus
45) Autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica
46) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose
47) Quadriciclo per il quale la carta di circolazione consente il trasporto di più passeggeri oltre il conducente
48) Agevolazione 2^ Autovettura
49) Variabile “8 Ruote”
50) Deroga “Attestato senza sinistri”

NORME RELATIVE AL SETTORE III

51) Definizioni
52) Forme tariffarie applicabili
53) Veicoli trainanti rimorchi
54) Rimorchi - Rischio statico
55) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di nove posti.
56) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida
57) Treni lillipuziani (su ruote gommate)
58) Terzi trasportati
59) Passaggio di tariffa

NORME RELATIVE AL SETTORE IV

60) Definizioni
61) Forme tariffarie applicabili
62) Veicoli con rimorchio
63) Rimorchi - Rischio statico
64) Autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico / massa massima superiore a 60 q.li
65) Autocarri adibiti a noleggio e locazione
66) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida

67) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I.
68) Veicoli speciali adibiti a noleggio e locazione
69) Quadriciclo trasporto cose
70) Passaggio di tariffa
71) Agevolazione 2° Autocarro fino a 60 q.li
72) Convenzione “Attestato senza sinistri” (valida solo per Autocarri fino a 60 q.li)
73) Carico e scarico con mezzi meccanici

NORME RELATIVE AL SETTORE V

74) Definizioni
75) Forme tariffarie applicabili
76) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida
77) Motocicli e Motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente
78) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico
79) Locazione senza conducente di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e quadricicli
80) Motoslitte
81) Quadricicli
82) Variabile sospensione
83) Variabile “6 Ruote”

NORME RELATIVE AL SETTORE VI

84) Definizioni
85) Forme tariffarie applicabili
86) Rimorchi - Rischio statico
87) Macchine operatrici e carrelli
88) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzo sgombraneve)
89) Macchine su cingoli

NORME RELATIVE AL SETTORE VII

90) Definizioni
91) Forme tariffarie applicabili
92) Rimorchi - Rischio statico
93) Macchine agricole
94) Macchina agricola utilizzata come sgombraneve.

NORME RELATIVE AL SETTORE VIII

95) Definizioni
96) Forme tariffarie applicabili
97) Limiti di navigazione
98) Durata dei contratti

99) Premio
100) Sospensione in corso di contratto
101) Dati tecnici dei Natanti
102) Trasferimento di proprietà del Natante
103) Risoluzione del contratto per furto del natante

NATANTI USO PRIVATO E DA DIPORTO

104) Criteri di tariffazione
105) Rischi di durata inferiore ad un anno (per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 cv)
106) Targhe in prova
107) Natanti da noleggio con equipaggio
108) Locazione di natanti senza equipaggio
109) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida
110) Moto d'acqua
111) Hovercraft
112) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati
113) Attività idrosciatoria
114) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

VEICOLI A MOTORE

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

1) Massimali di garanzia

Il massimale rappresenta il limite massimo fino al quale la Società è obbligata al risarcimento per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.
Per le combinazioni non indicate nelle tabelle del prontuario di tariffa, il rischio è Riservato Direzione.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, in base al dettato della Quinta Direttiva della Comunità Europea in materia di responsabilità civile da circolazione, recepito dall'Art. 128 del Codice delle Assicurazioni, a far data dalle ore 24 del 11 giugno 2017 i massimali minimi per la copertura obbligatoria si intendono adeguati in
€ 7.290.000,00 per sinistro.

Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 gli importi sopra riportati sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento CE n.2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

A far data dal 01/01/2018 per gli autoveicoli adibiti al trasporto di oltre 8 passeggeri il massimale minimo di legge si intende pari ad € 32.000.000.

2) Durata dei contratti

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta.
Assimoco manterrà operanti le garanzie fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.
Laddove il cliente paghi il premio di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza ed il giorno di pagamento del premio di rinnovo non saranno indennizzabili.
Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.
Per contratti stipulati con durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni del successivo art. 4.

3) Premio ed eventuali frazionamenti

I premi indicati sul prontuario tariffario sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'Assicurato, comprensivo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Sono invece escluse le imposte, in considerazione del fatto che ogni provincia ha la possibilità di deliberare la variazione della relativa percentuale.
E' ammesso il frazionamento.
Tutti gli elementi tariffari di personalizzazione devono riferirsi al Proprietario del veicolo, nel caso il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, si utilizzeranno quelli del Locatario.

4) Rischi di durata inferiore ad un anno

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Non sono ammesse proroghe. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del caso di cambio di residenza del Proprietario o della sede legale dell'Impresa.
Qualora tale variazione comporti un aumento del premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto.

5) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.
Dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo ed i dati relativi all'Intestatario al P.R.A. (o del Locatario, in caso di leasing). Qualora dalla carta di circolazione dovesse risultare che i proprietari sono più di uno, i dati da indicare in polizza e sui quali verranno calcolati gli elementi di personalizzazione dovranno essere quelli del primo Proprietario in ordine di comparizione.
In caso di veicoli di proprietà di società di leasing o venduti con patto di riservato dominio, la residenza cui fare riferimento è quella del Locatario.
I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta di circolazione o dal certificato di proprietà si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.

6) Applicazione degli sconti tecnici e delle maggiorazioni
Nel caso di più sconti tecnici e maggiorazioni ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

7) Veicoli azionati elettricamente (Ciclomotori)
Per questo genere di rischi gli importi indicati nelle tabelle dei premi vanno **ridotti del 50**%.

8) Targhe prova *(autorizzazione per la circolazione di prova - art. 98 del Codice della Strada)*
Nel caso di autorizzazione per la circolazione di prova valgono le disposizioni riportate nello schema sottostante. L'unica garanzia ammessa è la RCA.

Tipo veicolo	Premio
Autoveicoli in genere (art. 54 del Codice della Strada e **Macchine Operatrici** *(art. 58 del Codice della Strada)*	Il premio va conteggiato prendendo come base quello relativo ad un autocarro utilizzato per conto proprio di peso a pieno carico da oltre 60 fino a 120 q.li inclusi con l'applicazione di uno sconto del 20%.
Motoveicoli e ciclomotori *(artt. 52 e 53 del Codice della Strada)*	Si applica il premio relativo ai motocarri utilizzati per conto proprio di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc aumentato del 16%.
Macchine agricole *(art. 57 del Codice della Strada)*	Si applica il premio previsto per tali mezzi usati per conto proprio.
Rimorchi in genere	Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 120 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio.

9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada). L'unica garanzia ammessa è la RCA.

a) per autovetture – motoveicoli per trasporto di persone
   - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14^ prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.

Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dall'art. 4.

b) per gli Autobus

- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. Il premio è calcolato applicando la tariffa Fissa.

c) altri veicoli

- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

10) Veicoli con targhe speciali

Si rinvia a quanto previsto dal prontuario dei premi.

11) Veicoli immatricolati all'estero

La copertura è garantita per i veicoli immatricolati in Italia e per quelli con targa appartenente alla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

12) Veicoli targati C.R.I.

Si applicano i premi della zona territoriale alla quale è assegnata la provincia di Roma.

13) Autoveicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

a) Contratti di durata pari a 10 giorni
   Per i veicoli iscritti in uno dei sopraccitati registri sono applicati i premi previsti dal prontuario.

b) Contratti di durata superiore a 10 giorni
   Si applicano i premi della tariffa in vigore per le autovetture ad uso privato. Dovrà quindi essere selezionato il codice specie e uso *autovetture ad uso privato*.

14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose

a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano i premi previsti dal Settore I (Autovetture) per i corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di residenza del proprietario;

b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e provincia di residenza del proprietario.

15) Rischi riservati alla Direzione

Per i seguenti rischi la determinazione delle Tariffe da applicare è riservata alla Direzione:

- Autobus, autosnodati e filobus in servizio pubblico urbano e suburbano;
- Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbana;
- Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- Contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara;
- Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive, materie esplosive, gas tossici, liquidi corrosivi;
- Veicoli per la raccolta o il trasporto di immondizia e nettezza urbana in genere;
- Nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da Commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione;
- Applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore, richieste nell'ambito dei capitolati di gara;

- Targhe extra-UE;
- Polizze per gare e competizioni sportive;
- Veicoli appartenenti alle forze armate e/o di polizia;
- Circolazione in area aeroportuali (Zona 2 – l'area adibita alla circolazione degli aeromobili)
- Trattori stradali muniti del solo gancio traino di rimorchi
- Veicoli eccezionalmente autorizzati al trasporto continuativo od occasionale di persone (ai sensi dell'art.82 – sesto comma del Codice della Strada).
- Veicoli adibiti al trasporto dei marmi in blocco
- Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata a libro matricola. Non è ammessa l'emissione di polizze singole nel caso in cui il numero di veicoli appartenenti al medesimo Intestatario superi le 20 unità
- Natanti uso pubblico

16) Alienazione del veicolo *(art. 171 del Codice delle Assicurazioni)* **- Vendita**

a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, Assimoco prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando un nuovo certificato e carta verde.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso rischio il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Assimoco pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio a favore del cessionario.

c) Risoluzione del contratto

Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve con restituzione della parte di premio netto corrisposto e non usufruito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento in cui venga annullato il contratto, previa esibizione della documentazione di avvenuta vendita o consegna in conto vendita del veicolo (da certificare successivamente con l'avvenuta vendita). Per i contratti con frazionamento del premio, Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del periodo di copertura in corso.

In tutti i casi sopra citati il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

N.B. La norma, articolata nei tre punti di cui sopra, non è applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola.

17) Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato *(art. 103 del Codice della strada)*

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione, viene restituita la parte di premio netto corrisposto e non usufruito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della risoluzione del contratto.

Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Per i contratti di durata inferiore l'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il contratto relativo al veicolo distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, Assimoco procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

18) Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato *(art. 103 del Codice della strada)*

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, D.L. 5/2/1997 n° 22 (rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione), il contratto si risolve e Assimoco restituisce la quota di premio netto corrisposto e non usufruito in ragione di 1/365 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della risoluzione del contratto.
Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.
Per i contratti di durata inferiore l'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, Assimoco procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

19) Decesso del proprietario del veicolo assicurato

Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, possono richiedere la cessazione del contratto.
Il Contraente, se diverso dal Proprietario, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dal momento dell'annullamento.
Nel caso in cui gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata, il contratto si risolverà alla sua naturale scadenza.

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita ad uno o più eredi conviventi con il *de cuius* al momento del decesso, la classe CU maturata sul veicolo potrà essere mantenuta da tutti i soggetti che ne abbiano acquisito la proprietà a titolo ereditario.
In caso di più eredi, il primo potrà mantenere inoltre la sinistrosità pregressa. Si procederà pertanto alla sostituzione del contratto con eventuale conguaglio del premio. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore

20) Sospensione in corso di contratto

La sospensione di garanzia è una facoltà prevista contrattualmente che il Contraente può esercitare per qualsiasi motivo – salve le eccezioni sottoelencate – alle seguenti condizioni:

a) non può avere decorrenza anteriore alla data di operazione;
b) non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio resta acquisito da Assimoco. Nel caso in cui si sia verificato in corso di sospensione uno degli eventi di cui ai precedenti artt. 16, 17, 18, 19, si procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla Legge anche se trascorsi i 12 mesi dalla data di sospensione, ma non oltre il dodicesimo mese dalla data dell'evento.
c) *(condizione valida per tutti veicoli ad eccezione di quelli appartenenti al Settore V)* può essere effettuata al massimo due (2) volte nel corso della vita della polizza. Con effetto dalla terza sospensione, all'atto della riattivazione alla polizza verrà applicata un'integrazione di premio pari ad € 15,00.

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Pejus" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni).

All'atto della sospensione Assimoco rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Il Contraente inoltre si impegna, tramite dichiarazione posta sull'appendice stessa, a distruggere il certificato e l'eventuale Carta Verde.

Non è ammesso l'esercizio della facoltà di sospensione del contratto nei seguenti casi:

1. Polizze che abbiano una durata inferiore all'anno
2. Polizze con le sole garanzie Auto Rischi Diversi e/o Corpi Veicoli Terrestri;
3. Furto del veicolo assicurato;
4. Polizze che siano state oggetto di cessione;
5. Polizze a copertura di Targhe Prova;
6. Polizze a copertura di Natanti;
7. Polizze per le quali il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di sospensione usufruendo della relativa agevolazione tariffaria *(solo per il settore V)*.
8. Polizze di autovetture dotate di dispositivo slim box (prodotto AutoService Box)

20.1) Riattivazione

La riattivazione del contratto - fermi la forma tariffaria ed il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla Legge.
Nel caso in cui la sospensione abbia durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

REGOLE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RIATTIVAZIONE

- Sospensione inferiore a 30 giorni:
  - riattivazione senza variazioni: applicazione della tariffa RCA ed ARD in corso sul contratto sospeso;
  - riattivazione con modifica del veicolo assicurato e/o intestatario: applicazione della tariffa RCA in corso sul contratto sospeso e della tariffa ARD in vigore per la compagnia.
- Sospensione uguale o superiore a 30 giorni:
  - applicazione della tariffa RCA ed ARD in vigore per la compagnia;
  - applicazione delle Condizioni di Assicurazione in vigore per la Compagnia

21) Attestazione sullo Stato del Rischio

In occasione della scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, qualunque sia il settore tariffario (fatta eccezione per i Natanti) o la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, Assimoco invierà presso la base dati stabilita da IVASS e renderà disponibile sull'Area Riservata per il Contraente, l'Intestatario o altro avente diritto identificato sul contratto, almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, un'Attestazione che contenga:
a) la denominazione dell'Impresa di assicurazioni;
b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;

d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) come definita dall'allegato 2 del regolamento n. 4 del 9 Agosto 2006, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;
h) l'indicazione dei sinistri pagati negli ultimi 5 esercizi, anche parzialmente, con responsabilità principale con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti per danni a persone, a cose o misti;
i) l'indicazione dei sinistri pagati negli ultimi 5 esercizi, anche parzialmente, con responsabilità concorrente paritaria con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti per danni a persone, a cose o misti; oltre al loro numero dovrà essere indicata, per ciascuno di essi, la percentuale di responsabilità e l'indicazione se hanno già concorso all'applicazione di un malus, mediante cumulo delle rispettive percentuali di responsabilità;
l) eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'Assicurato;
m) ove previsto, l'inserimento della seguente precisazione: "la presente attestazione sullo stato del rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo – della medesima tipologia del veicolo già assicurato – acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi dell'art. 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni)";
n) la firma dell'Assicuratore.

La suddetta "Attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto. Eventuale copia del documento dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata del Contraente o da altro avente diritto.
L'attestato di rischio ha una validità pari a 5 anni.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "Libro matricola" Assimoco non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
Assimoco non rilascia l'attestazione nel caso di:

a) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
b) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
c) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non sia compiuto il periodo di osservazione;
d) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato se non sia compiuto il periodo di osservazione;
e) sospensione della garanzia nel corso del contratto.

L'assicuratore raccoglie i dati relativi all'Attestazione sullo stato del rischio dalla base dati stabilita da IVASS all'atto della stipulazione del contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce il documento.

22) Componente nucleo familiare titolare polizza assicurativa

Secondo quanto previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni - comma 4-bis (aggiornato in base alle ultime disposizioni normative), in caso di stipula di nuovo contratto è possibile assegnare ai componenti di un nucleo famigliare la migliore classe di merito presente nel nucleo stesso.
La classe di merito migliorativa può provenire anche da un veicolo di tipologia diversa rispetto a quella che si sta assicurando (es: La classe di merito "migliorativa" deriva da un'autovettura e si applica ad un motociclo) e può essere utilizzata in caso di:

a) nuovo veicolo acquistato da un componente della famiglia, purché convivente;
b) rinnovo del contratto assicurativo di uno dei componenti.
In questo caso si richiede che:
- il veicolo sia già assicurato con polizza giunta a rinnovo con attestato di rischio senza sinistri (ovvero con pagellino completamente valorizzato a zero) nelle ultime cinque annualità più quella in corso;
- il veicolo sia intestato a persone fisiche (no persone giuridiche);
- la polizza a rinnovo sia all'interno del periodo di mora (entro 15 giorni dalla scadenza).

23) Veicoli consegnati in conto vendita

Il caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita è equiparato a tutti gli effetti a trasferimento della proprietà del veicolo (vendita). Il contraente è tenuto a consegnare idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del mercato da cui risulti l'effettiva consegna del veicolo e l'inserimento dello stesso nel registro previsto dalla legge per tale titolo.
Qualora l'assicurato debba successivamente rientrare in possesso del veicolo consegnato (mancata vendita) dovrà essere stipulato un nuovo contratto con assegnazione dell'ultima classe CU conseguita prima della consegna in conto vendita, anche nel caso in cui l'attestazione sia stata resa valida per un altro veicolo.

24) Furto totale, demolizione, cessazione definitiva della circolazione

In caso di furto totale del veicolo, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, l'Assicurato può mantenere la classe CU maturata entro 5 anni dalla scadenza del contratto risolto.
Nel caso in cui, all'accadimento di uno degli eventi sopra indicati, risulti concluso il periodo di osservazione, Assimoco riconosce all'Assicurato la classe di merito CU effettivamente maturata.
In caso di furto con successivo ritrovamento del veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto con assegnazione dell'ultima classe CU conseguita prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui l'attestazione sia stata resa valida per un altro veicolo.

25) Acquisto di un veicolo in sostituzione di altro veicolo

Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, Assimoco classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità (previa acquisizione di idonea documentazione comprovante uno dei sopraindicati eventi).

26) Cambio settore tariffario

Nel caso in cui il veicolo assicurato cambi il Settore Tariffario di appartenenza (es. passaggio da autovettura ad autocarro), la classe di merito maturata potrà essere mantenuta.

27) Passaggio di proprietà tra coniugi – Mutamento parziale della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato tra coniugi (con o senza regime di comunione di beni), coppie di fatto o unioni civili, è possibile mantenere la classe di merito maturata sulla polizza.
In tal caso si procederà alla sostituzione del contratto con eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi, la classe CU maturata sul veicolo potrà essere conservata da tutti i nuovi cointestatari per altro veicolo di proprietà o acquistato successivamente.
Sussiste in capo soltanto ad uno di essi, e più precisamente a colui che ha acquistato la proprietà del veicolo stesso il mantenimento della sinistrosità pregressa. In tal caso si procederà alla sostituzione del contratto con

eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

28) Criteri di individuazione della classe di merito di Conversione Universale (CU)

L'individuazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:

1) Nel caso di rischi derivanti da voltura o prima immatricolazione al contratto da stipulare viene applicata la classe di merito C.U. 14 salva l'applicazione di quanto indicato all'articolo 22;
2) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio ASSIMOCO o derivanti da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U. al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall'Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo.
   Quanto sopra salva l'applicazione di quanto indicato all'articolo 22;
3) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U. si procede all'assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:

   - In caso di rischio proveniente da tariffa Franchigia viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

   N.B. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

   - Nel caso di rischio proveniente da tariffa Fissa verrà assegnata la classe di merito 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.

29) Regole di corrispondenza e documentazione a supporto in fase di emissione polizza

1. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Compagnie non devono incidere sull'evoluzione delle classi CU.
2. le Compagnie sono tenute a adottare un "doppio binario": uno per le classi interne previste dalle Imprese ed uno per le classi CU.
3. ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica Tabella di corrispondenza da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa.

Per effetto di quanto stabilito dalla Legge Concorrenza n.124/2017, Assimoco ha definito di parificare la propria classe interna alla CU.

Nelle Tabelle che seguono, si riportano, punto per punto, le "situazioni" contrattuali e le regole previste dall'IVASS per l'assegnazione della classe di Conversione Universale, integrate con quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni e dal Provvedimento n.72 Ivass del 16/04/2018.
Viene altresì indicata la documentazione da raccogliere (da esibire da parte del Contraente) a seconda delle casistiche all'atto dell'emissione di polizza.

	TIPOLOGIA	CLASSE (CU)	DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL CONTRAENTE
1	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta	14	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
2	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA	14	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare o appendice di cessione contratto o atto notarile (per scrittura privata)
3	Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura al PRA in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento) appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica - non azienda, società, ente, ecc.) o ad un suo famigliare convivente. *Dichiarazioni contrattuali:* *- attestato di altro soggetto proveniente da altra compagnia;* *- attestato di altro soggetto proveniente da compagnia Assimoco;* *- attestato di medesimo soggetto proveniente da altra compagnia;* *- attestato di medesimo soggetto proveniente da compagnia Assimoco.*	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) (se veicolo di riferimenti appartenente a familiare convivente) carta di circolazione del veicolo del familiare .
4	Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura al PRA in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento), della medesima tipologia di quello da assicurare ed appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica - non azienda, società, ente, ecc.). Il veicolo di riferimento è stato rubato, distrutto, demolito, esportato definitivamente, venduto o consegnato in conto vendita. *Dichiarazioni contrattuali:* *- cessazione del rischio (furto, demolizione, ecc).*	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) documentazione comprovante il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo di riferimento (se ricorre uno dei casi indicati)
5	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio in corso di validità. *Dichiarazioni contrattuali:* *- Scadenza anniversaria*	Classe CU riportata nell'attestato	1) carta dì circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) (in caso siano trascorsi oltre 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) dichiarazione di mancata circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt.1892/1893

6	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio in corso di validità senza sinistri in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento) appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica - non azienda, società, ente, ecc.) o ad un suo famigliare convivente *Dichiarazioni contrattuali:* *- Bonus Famiglia*	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento	1) carta dì circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia 4) carta di circolazione del veicolo di riferimento
7	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto, scaduto da non più di 5 anni, risolto/sostituito a seguito di furto o consegna in conto vendita qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo a seguito del "ritrovamento" dello stesso o dalla mancata vendita	Classe CU riportata nell'ultimo attestato conseguito prima della perdita di possesso	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) documentazione comprovante il furto e successivo ritrovamento o la riconsegna dal conto vendita del veicolo di riferimento
8	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni *Dichiarazioni contraente:* *- ASR non consegnata.*	Classe CU non recuperabile (ASR non valida) 18	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
9	Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento. Se non presente, vale quanto riportato al punto 2 dell'art.28	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
10	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus su contratto di durata temporanea scaduto da non più di 5 anni	Classe CU riportata nel contratto	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) copia del precedente contratto temporaneo
11	Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e polizza temporanea scaduta da non più di 5 anni	Classe CU riportata nel contratto. Se non presente 13	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) copia del precedente contratto temporaneo
12	Veicolo precedentemente assicurato all'estero in assenza di dichiarazione della precedente compagnia estera	Classe CU non recuperabile. 14	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) dichiarazione del Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., attestante la presenza di precedente copertura assicurativa presso assicuratore estero

13	Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Criteri di individuazione classe di merito CU in base alla sinistrosità assicurativa	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti, la targa, il periodo di assicurazione ed il numero degli eventuali sinistri RCA occorsi
14	Veicolo già assicurato con altra Compagnia posta in liquidazione od inibita all'assunzione di affari nuovi	Classe CU riportata nella Dichiarazione	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente
15	Mancanza della documentazione o delle dichiarazioni richieste nei casi specifici	Classe CU non recuperabile. 18	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
16	Agevolazione seconda Autovettura (Settore I e II – valida sia per persone fisiche che giuridiche)	14	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) (se veicolo di riferimenti appartenente a familiare convivente) carta di circolazione del veicolo del familiare
17	Tutti i casi diversi da quelli precedenti	Classe CU non recuperabile. 18	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare

	TIPOLOGIA	**CLASSE (CU) E PAGELLINO SINISTRI**	**DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL CONTRAENTE**
1a	Trasferimento di proprietà tra coniugi (con o senza regime di comunione di beni), coppie di fatto, unioni civili Regole valide per l'acquirente per assicurare il veicolo volturato. ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia/certificato che attesti l'effettiva unione dei soggetti
1b	Regole valide per nuovo veicolo eventualmente acquistato dal coniuge "cedente". ***Modalità operativa: Nuovo contratto con utilizzo legge Bersani***.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: NO	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia

2a	Trasferimento di proprietà a seguito successione per decesso (in casi erede convivente con il de cuius) Regole valide per il primo erede che assicura il veicolo ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia storico
2b	Regole valide per nuovo veicolo eventualmente acquistato dagli altri eredi conviventi ***Modalità operativa: Nuovo contratto con utilizzo legge Bersani***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: NO	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia storico
2c	Trasferimento di proprietà a seguito successione per decesso (in casi erede convivente con il de cuius) e presenza di altra classe di merito su altro veicolo all'interno del nucleo famigliare Regole valide per tutti gli eredi ***Modalità operativa: Nuovo contratto con utilizzo legge Bersani***.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: NO	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) stato di famiglia storico
3a	Trasferimento della titolarità del veicolo da una pluralità di intestatari a uno o più di essi Regole valide per uno degli intestatari ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
3b	Regole valide per altro veicolo di proprietà o acquistato successivamente dagli altri cointestatari ***Modalità operativa: Nuovo contratto con dichiarazione "Pluralità di intestatari"***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: NO	1) carta di circolazione (di entrambi i veicoli) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
4a	Trasferimento di proprietà a seguito cessione di contratto. Regole valide per soggetto cedente. ***Modalità operativa: Nuovo contratto con causale cessazione del rischio***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
4b	Trasferimento di proprietà a seguito cessione di contratto Regole valide per soggetto cessionario ***Modalità operativa: Nuovo contratto voltura o Bersani se possibile***	Classe CU 14 o classe CU riportata su attestato maturato per altro veicolo di proprietà	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) appendice di cessione di contratto

5	Trasferimento di proprietà a seguito fusione/ scissione societaria/trasformazione/cessione ramo d'azienda di società di persone o di capitali ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) visura camerale
6	Trasferimento di proprietà da ditta individuale o società di persone a persona fisica e viceversa. ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) visura camerale
7	Veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing o noleggio a lungo termine *Regole valide esclusivamente nel caso in cui le generalità dell'utilizzatore siano registrate sul libretto da almeno 12 mesi* ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione (con indicazione dell'intestazione temporanea) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
8	Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap *Regole valide per conducente abituale del veicolo esclusivamente nel caso in cui le generalità dell'utilizzatore siano registrate sul libretto da almeno 12 mesi* ***Modalità operativa: sostituzione del contratto***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione (con indicazione dell'intestazione temporanea) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
9	Variazione della classificazione del veicolo assicurato ***Modalità operativa: Nuovo contratto***	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento Mantenimento pagellino sinistri: SI'	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare

VEICOLI CHE PREVEDONO L'APPLICAZIONE DI TARIFFA FISSA E FRANCHIGIA		
	TIPOLOGIA	**DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL CONTRAENTE**
1	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
2	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare o appendice di cessione contratto o atto notarile (per scrittura privata)

3	Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura al PRA in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento), della medesima tipologia di quello da assicurare ed appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica - non azienda, società, ente, ecc.). Il veicolo di riferimento è stato rubato, distrutto, demolito, esportato definitivamente, venduto o consegnato in conto vendita. *<u>Dichiarazioni contrattuali:</u>* *cessazione del rischio (furto, demolizione, ecc).*	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) documentazione comprovante il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo di riferimento (se ricorre uno dei casi indicati)
4	Veicolo già assicurato ed attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni *<u>Dichiarazioni contrattuali:</u>* *- disdetta.*	1) carta dì circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
5	Veicolo già assicurato con attestato di rischio riferito a contratto, scaduto da non più di 5 anni, risolto/sostituito a seguito di furto o consegna in conto vendita qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo a seguito del "ritrovamento" dello stesso o dalla mancata vendita	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) documentazione comprovante il furto e successivo ritrovamento o la ri-consegna dal conto vendita del veicolo di riferimento
6	Veicolo già assicurato con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni *<u>Dichiarazioni contraente:</u>* *- ASR non consegnata.*	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) *(per la sola forma Tariffaria Franchigia)* Allegato di polizza a precisazione della maggiorazione dell'importo di franchigia per la prima annualità
7	Veicolo già assicurato con contratto di durata temporanea scaduto da non più di 5 anni	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) copia del precedente contratto temporaneo
8	Veicolo precedentemente assicurato all'estero in assenza di dichiarazione della precedente compagnia estera	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) dichiarazione del Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., attestante la presenza di precedente copertura assicurativa presso assicuratore estero
9	Veicolo precedentemente assicurato all'estero	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti, la targa, il periodo di assicurazione ed il numero degli eventuali sinistri RCA occorsi
10	Veicolo già assicurato con altra Compagnia posta in liquidazione od inibita all'assunzione di affari nuovi	1) carta dì circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) fotocopia della raccomandata di richiesta dell'attestazione inoltrata alla precedente Compagnia od al Commissario Liquidatore; 4) dichiarazione del Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., attestante gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o - per i contratti risolti prima della scadenza annuale - la classe di assegnazione
11	Mancanza della documentazione o delle dichiarazioni richieste nei casi specifici	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato dì proprietà o foglio complementare 3) *(per la sola forma Tariffaria Franchigia)* Allegato di polizza a precisazione della maggiorazione dell'importo di franchigia per la prima annualità
12	Tutti i casi diversi da quelli precedenti	1) carta di circolazione (per i Settori tariffari che prevedono il documento) 2) certificato di proprietà o foglio complementare
13	Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (BERSANI)	NON APPLICABILE

30) Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti (Regolamento ISVAP, ora IVASS n.13 del 6 febbraio 2008)

A norma dell'art. 127, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il certificato di assicurazione è rilasciato al Contraente, a cura e spese delle Imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di 5 giorni. Durante tale termine è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'Impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione, la dichiarazione rilasciata dall'Impresa (R.D.) attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. Dai documenti provvisoriamente equipollenti devono essere desumibili la denominazione dell'Impresa, il numero di polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.

31) Rilascio del duplicato del certificato di assicurazione (Regolamento ISVAP, ora IVASS n.13 del 6 febbraio 2008)

Le Imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui esso si sia deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o distrutto.
Nel caso di deterioramento, il Contraente dovrà restituire ad Assimoco il certificato di assicurazione deteriorato.
Sul certificato di assicurazione è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione "DUPLICATO".

32) Carta Verde

La Carta Verde è rilasciata gratuitamente ed ha validità per tutti i Paesi la cui sigla non risulti barrata. Ricordiamo che, a decorrere dal 01/08/2011, la copertura delle garanzie è stata esclusa per le Nazioni del Marocco e dell'Albania. Eventuali richieste di estensione per tali Paesi dovranno necessariamente essere sottoposte all'autorizzazione della Direzione.
Per i contratti con premio frazionato e per le Carte Verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

33) Massimo incremento di premio (M.I.P.)

Il Massimo Incremento di Premio (M.I.P.) limita l'aumento massimo percentuale del premio relativo alla Garanzia RC rispetto a quanto pagato dal Cliente nella precedente annualità *(NOTA: il premio precedente è da intendersi comprensivo di eventuale flessibilità di qualunque genere applicata)*.

a) MIP in assenza di sinistri

La variabile M.I.P. trova applicazione alle seguenti condizioni:

- la polizza non presenti sinistri, sia di responsabilità principale che paritaria, nell'ultimo periodo di osservazione che ne abbiano determinato malus;
- la classe CU sia inferiore alla 14;
- in caso di sostituzione della polizza (sia a scadenza annuale, sia in corso d'anno) sia mantenuto lo stesso dato di tipologia del Cliente della polizza sostituita.

I Settori Tariffari interessati sono i seguenti:

- Settore I - Autovetture
- Settore III - Autobus
- Settore IV - Autocarri fino 60 q.li – Autocarri oltre 60 q.li e Motocarri
- Settori V - Motocicli e Ciclomotori
- Settore VI – Macchine Operatrici

- Settore VII - Macchine Agricole
- Settore VIII – Natanti

Dal 01/08/2021, per il Settore I – Autovetture, il MIP in assenza di sinistri sarà applicato sulla base delle indicazioni contenute nella sezione delle Norme Gestionali all'articolo 21) Iniziativa Covid-19 – gestione rinnovi (pag. 68).

b) MIP al primo sinistro
Oltre alla variabile standard, a decorrere da aprile 2018 è stata introdotta una nuova logica di applicazione del M.I.P., in base alla quale la percentuale di massimo incremento sarà operante anche in caso di sinistro.
La variabile troverà applicazione in caso di sinistro che determini il malus a fronte di un pagellino senza ulteriori sinistri e solo nel caso in cui il Cliente sia nel nostro portafoglio da almeno tre anni (con classe CU inferiore alla 12).

c) MIP "altro"
Con la tariffa di ottobre 2019 viene introdotto su tutti i Settori tariffari un nuovo livello di MIP, che si affianca a quelli già in essere e ha lo scopo di limitare l'aumento di premio al 70% per tutte le casistiche non rientranti nelle altre due variabili.

34) Antiriciclaggio

Con l'approvazione della Legge n. 157 del 19/12/2019 (che ha convertito in legge il c.d. decreto fiscale), è stato definito il nuovo limite per l'utilizzo del contante.

Riguardo ai premi assicurativi delle polizze RCA e relative garanzie accessorie, sono possibili pagamenti fino a:

- € 2.000 dal 01/07/2020 al 31/12/2021
- € 1.000 dal 01/01/2022.

La soglia rileva con riferimento al singolo rapporto assicurativo; nel caso di pagamenti di premi auto contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia rileva con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l'importo dell'intero premio.

35) Rischi con tariffazione riservata alla Direzione

Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio in sede di assunzione sono stati identificati nuovi rischi con tariffazione riservata alla Direzione.
Oltre alle tipologie di veicolo attualmente elencate nell'articolo 15 del presente documento, si aggiungeranno anche:

- Le targhe prova
- I veicoli ad uso noleggio libero (senza conducente)

Per queste due tipologie di rischio, a differenza di quanto avviene per le altre in elenco, è stata introdotta una nuova logica assuntiva che applicherà, in fase di emissione, sostituzione o riattivazione di polizze a copertura di questi veicoli, il premio di tariffa senza alcuna possibilità di applicare sconti (di qualsiasi tipo).
Nel caso in cui si rendesse necessaria la riduzione del premio, si dovrà richiedere in Direzione la valutazione del rischio.
La nuova logica non sarà applicata in sede di quietanzamento (sia massivo che online): nel caso in cui una polizza venga rinnovata senza sostituzione, potrà mantenere la scontistica eventualmente assegnata.

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
(AUTOVETTURE, loro rimorchi ed AUTOTASSAMETRI)

36) Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada.

37) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Bonus/Malus*: la tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
b) *Tariffa Fissa* (per il rischio statico dei rimorchi e per le Auto Storiche): il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri.

38) Autovetture da noleggio con conducente

Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza del proprietario, nonché la forma tariffaria con l'applicazione del coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

39) Autotassametri

Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza del proprietario, nonché la forma tariffaria con l'applicazione del coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario**.** L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

40) Locazione di autovetture senza conducente

Si applica il premio previsto per le autovetture in servizio privato, con l'applicazione del coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario**.**
L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

41) Autovetture con traino - rischio della circolazione

a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica sul premio dell'autovettura un coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi del successivo art. 42).
b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcuna maggiorazione. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

42) Rimorchi di autovetture - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso previsto dalla Tariffa vigente in relazione al massimale considerato.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di

costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
La corresponsione del premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativi al rimorchio.
Per "i carrelli appendice" di cui al punto b) dell'art. 40, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato.

43) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Codice della strada)
Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di residenza del proprietario.
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

44) Scuolabus - Miniscuolabus
Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a nove, si applicano i premi previsti dall'art. 54 del Settore III - Autobus.

45) Autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica
Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di residenza del proprietario, nonché la forma tariffaria, con l'applicazione di un coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.

46) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose
Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 3.500 kg e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applica quanto previsto per i settori tariffari I e II.

47) Quadriciclo per il quale la carta di circolazione consente il trasporto di più passeggeri oltre il conducente
Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di residenza del proprietario, nonché la forma tariffaria, con una l'applicazione di un coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.

48) Agevolazione 2^ Autovettura
L'agevolazione prevede uno sconto a sistema in caso di seconda autovettura acquistata dal medesimo proprietario di un veicolo già assicurato.
I requisiti per usufruire di questa agevolazione sono i seguenti:

1. Il proprietario deve
   - essere una persona giuridica;
   - avere con Assimoco un contratto regolarmente in corso di validità per un'altra autovettura, per il quale non sia stato registrato alcun annullamento e che risulti assegnato ad una classe CU pari o minore di 14
   - essere il medesimo per entrambi i veicoli.
2. Il veicolo deve
   - essere una autovettura;
   - essere esclusivamente destinato all'uso privato, promiscuo o fuoristrada;
   - essere appena acquistato (di prima immatricolazione o tramite voltura)

49) Variabile "8 Ruote"

In caso di stipula di un nuovo contratto assicurativo per autovettura in aggiunta ad altra in copertura con Assimoco di proprietà del medesimo Intestatario, verrà applicata una riduzione del premio pari al 8%.
Tale variabile, che viene concessa tramite codice rilasciato dalla Direzione, è da ritenersi operante alle seguenti condizioni:

- il proprietario deve essere il medesimo
- la seconda autovettura deve essere già di proprietà dell'Assicurato (non rientrano pertanto le casistiche facenti capo alla legge n.40/2007)
- il proprietario deve essere una persona fisica
- la seconda autovettura deve provenire da altra Compagnia

Lo sconto non può coesistere con l'agevolazione "Bonus Famiglia".

50) Deroga "Attestato senza sinistri"

È operativa una deroga tariffaria sulla garanzia Rca che applicherà automaticamente una riduzione a fronte dei seguenti requisiti:

- Nuova produzione
- Attestato con pagellino interamente valorizzato a zero negli ultimi 5 anni (più annualità corrente)
- Attestato proveniente da altra Compagnia

Le eventuali convenzioni attive che prevedano uno sconto a fronte del pagellino pulito verranno eliminate o riproporzionate.

NORME RELATIVE AL SETTORE III
(AUTOBUS, AUTOSNODATI e FILOBUS)

51) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus, autosnodati e filobus.
Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e I) del Codice della Strada).
Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente (art. 55 del codice della Strada).
I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorità competenti.

52) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Fissa*: il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri;
b) *Tariffa Franchigia Fissa ed Assoluta:* per gli importi di € 130,00/ € 300,00/ € 500,00.

53) Veicoli trainanti rimorchi

Qualora sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, per il rischio della circolazione al premio calcolato dovrà essere applicata una **maggiorazione pari ad ulteriori 30 posti**.
Per i rimorchi dovrà essere inoltre stipulata garanzia ai sensi del successivo art. 54.

54) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata rilasciando il certificato, con l'applicazione di un coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio su indicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativo al rimorchio.
Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre a mano e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

55) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di nove posti.

Si applicano i premi riferiti agli autobus ad uso privato, di uguale capienza in posti **ridotti del 25%.**

56) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica il premio base (da 31 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, **ridotto del 65%.**
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
Quando è dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio, si applica per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, una **maggiorazione pari al 2%**.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi del precedente art. 54 senza applicazione di riduzioni.

57) Treni lillipuziani (su ruote gommate)

Si applica il premio base (da 31 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani **ridotto del 65%**.

58) Terzi trasportati

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sé dai terzi trasportati.

59) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra non può essere effettuato in corso d'anno.

NORME RELATIVE AL SETTORE IV
(VEICOLI E RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE)

NOTA

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA E TARA
Le Carte di Circolazione conformi alla Direttiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il "peso complessivo a pieno carico" (p.c. a p.c.), bensì la *"massa massima a carico ammissibile del veicolo"* **(punto F2)**.
Ai fini tariffari, tale dato corrisponde in tutto e per tutto al p.c. a p.c. della motrice.
Al **punto O1** è invece indicata la *"massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato"*.
Ai fini tariffari, tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile.
Al **punto F3** è indicata la *"massa massima a carico ammissibile all'insieme"* (F2 + O1). Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eventuale rimorchio.
In caso di **trattore stradale** al fine di determinare la "tara" del veicolo occorre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di Circolazione.

60) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto, di cose, elencati agli artt. 52, 53 lett. d) e), f),g) h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n), e 56, lett. b), c), d), f), del Codice della strada.
Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificatamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas con botti o cisterne incorporate.

61) Forme tariffarie applicabili
Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta:* per gli importi di € 130,00, € 300,00, € 500,00 ⇒ formula valida solo a rinnovo;
b) *Tariffa Fissa* con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ⇒ formula valida solo a rinnovo;
c) *Tariffa Bonus/Malus:* la tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
d) *Tariffa Fissa* (per il rischio statico dei rimorchi): il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri;
e) *Tariffa Bonus/Malus con franchigia* (per Autocarri fino a 60 q.li): la tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro per gli importi di € 500,00 o € 750,00.

62) Veicoli con rimorchio
Nel caso di autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente a quello della sola motrice aumentato del peso massimo / massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.
Per i trattori muniti di ralla che trainano semirimorchi (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne di peso complessivo a pieno carico / massa massima corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione.
Per i mototrattori si applica un **aumento del 5%** sul premio previsto per un motocarro di pari cilindrata.
Per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinali al trasporto di bagagli attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcuna maggiorazione. I carrelli appendice, facendo parte integrante del

veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

63) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio **pari al 2%** di quello previsto dalla tariffa fissa con pejus o con franchigia, per un autocarro di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativo al rimorchio.
Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre a mano e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

64) Autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico/massa massima superiore a 60 q.li

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza.

65) Autocarri adibiti a noleggio e locazione

Agli autocarri fino a 60 q.li si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi di pari peso complessivo a pieno carico con l'applicazione del coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.
Agli autocarri oltre i 60 q.li si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi conto terzi di pari peso complessivo a pieno carico.

66) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., **ridotti dei 50%.**
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

67) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I.

Tipo di veicolo	Tariffa applicabile
Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto di attrezzature o per uso abitazione in quanto la particolare attività risulti dal "Nullaosta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità) compreso ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino.	Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 40%.**
Autolettighe, Autoambulanze	Si applicano i premi previsti per gli autocarri – conto proprio – di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima **ridotti del 13%.**
Autoscale, Autoveicoli scala, Autoveicoli per riparazione linee elettriche, Autotorri, Gru autocarrate (mezzi non idonei a portare carico utile proprio), Trasporti funebri/ Autofunebri, Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche, Autoveicoli con pedana o cestello elevabile.	Si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 33%.**
Autocaravan (autoveicoli per uso abitazione, autocase, camper).	Si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 33%.**
Carri attrezzi, Autoveicoli attrezzi, Autoveicoli per il soccorso stradale, , Autocompressori, Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, Autoveicoli per disinfestazioni.	***per motoveicoli e ciclomotori:*** si applicano i premi previsti per i motocarri e ciclomotori trasporto cose **ridotti del 21%**. ***per autoveicoli:*** si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 33%.**
Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, Esposizioni e mostre (esclusa la vendita), Autopubblicitarie per mostre pubblicitarie (purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), Bibliobus (esclusa la vendita), Parchi di divertimento, Veicoli per il trasporto di acqua potabile, Trasporto carcerati, Autobanche, Autocappelle per funzioni religiose, Aulemobili, Automolini, Autosgranatrici, Autoambulatori, Laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, Autoemoteche, Autostazioni schermografiche, Autopigiatrici, Autocatramatrici, Autoseghe, Stazioni mobili per calcestruzzo, Gruppi elettrogeni, Autopompe, Idrovore, Stazioni mobili per trivellazioni, Stazioni per rilievi sismici, Officine mobili, Presse auto, Autospurghi, Autospazzatrici, Autoinnaffiatrici, Autobetoniere, Rappresentazioni teatrali, Circhi equestri e simili esclusi quelli di cui al primo gruppo.	***per motoveicoli e ciclomotori:*** si applicano i premi previsti per i motocarri e ciclomotori trasporto cose **ridotti del 21%**. ***per autoveicoli:*** si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 33%.**

68) Veicoli speciali adibiti a noleggio e locazione

Ai veicoli fino a 60 q.li si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo/massa massima **aumentati del 25%.**

Ai veicoli oltre i 60 q.li si applicano i premi previsti per gli autocarri conto terzi di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima **ridotti del 33%.**

69) Quadriciclo trasporto cose

Per i quadricicli trasporto cose si applicano i premi previsti i motocarri di pari cilindrata o gli autocarri di pari peso complessivo a seconda delle caratteristiche tecniche, come nella tabella di seguito riportata:

DESTINAZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	ASSIMILABILI A:
TRASPORTO COSE	Quadriciclo Massa a vuoto: fino a 550 kg. Velocità: fino a 80 km/h	Motocarro
	Quadriciclo Massa a vuoto: superiore a 550 kg. Velocità: superiore a 80 km/h	Autocarro
	Triciclo: Massa a vuoto: fino a 550 kg. Potenza: fino a 15 kw	Motocarro

70) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra non può essere effettuato in corso d'anno.

71) Agevolazione 2° Autocarro fino a 60 q.li

L'agevolazione prevede l'assegnazione del contratto alla classe interna 10 (e CU 14) in caso di secondo autocarro acquistato dal medesimo proprietario di un veicolo già assicurato.

I requisiti per usufruire di questa agevolazione sono i seguenti:

1. Il proprietario deve
   - essere una persona giuridica;
   - avere con Assimoco un contratto regolarmente in corso di validità per un altro autocarro (fino a 60 q.li e ad uso privato - conto proprio), per il quale non sia stato registrato alcun annullamento e che risulti assegnato ad una classe CU pari o minore di 14;
   - essere il medesimo per entrambi i veicoli.
2. Il veicolo deve
   - essere un autocarro fino a 60 q.li;
   - essere esclusivamente destinato all'uso privato, conto proprio;
   - essere appena acquistato (di prima immatricolazione o tramite voltura)

72) Convenzione "Attestato senza sinistri" (valida solo per Autocarri fino a 60 q.li)

A far data dal 01/05/2014 è stata prevista una riduzione per i contratti di nuova produzione che presentino un'Attestazione sullo Stato del Rischio completamente senza sinistri o che risultino non assicurati (sigla "NA") nelle due annualità più lontane nel tempo rispetto alla data di effetto della polizza. Tale agevolazione potrà essere applicata selezionando l'apposita convenzione in fase di emissione polizza.

73) Carico e scarico con mezzi meccanici

Con la tariffa di ottobre 2020 la garanzia viene contabilizzata come copertura a pagamento prevista dalla garanzia RCA.

La garanzia resta visibile come garanzia a sé stante, ma nella spaccatura dei premi viene visualizzato l'importo del Contributo SSN (sia in pagina delle garanzie che in stampa).

Il premio (netto+Contributo SSN) corrisponde a quanto sinora previsto da Prontuario ARD, ma la tassazione si adeguerà all'aliquota prevista sulla provincia di residenza dell'Assicurato.

NORME RELATIVE AL SETTORE V
(MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI, CICLOMOTORI, MOTOSLITTE)

74) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose e quadricicli (art.52 e 53 lett. a), b), c) del Codice della Strada)

75) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Bonus/Malus*: la tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
b) *Tariffa Fissa* (applicabile per le motoslitte): il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri.

76) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida *(art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)*

Per i motocicli adibiti a scuola guida si applicano i premi praticati per i motocicli ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di residenza del proprietario, con la **riduzione del 33%** se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente

77) Motocicli e Motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente

Si applicano i corrispondenti premi **ridotti del 33**%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati.

78) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico

Si applicano i premi previsti per motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, **aumentati dei 35%**.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

79) Locazione senza conducente di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e quadricicli

L'assicurazione può essere prestata solo a locatari che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e quadricicli senza conducente.
Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza del Proprietario, **aumentati del 100%** .

80) Motoslitte

Si applicano i premi previsti per i motoveicoli ad uso privato di pari cilindrata. La tariffa di riferimento è la “Fissa”, che non prevede variazioni in relazione all’accadere o meno di sinistri.

81) Quadricicli

Per i quadricicli che trasportano persone si applicano i premi previsti i motocicli o i ciclomotori a seconda delle caratteristiche tecniche, come nella tabella di seguito riportata:

DESTINAZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	ASSIMILABILI A:
TRASPORTO PERSONE	Quadriciclo leggero: Motore ad accensione comandata (benzina): Massa a vuoto: inferiore a 350 kg. Velocità: fino a 45 km/h Cilindrata: fino a 50 cc	Ciclomotore
	Motore non ad accensione comandata(diesel o elettrico): Massa a vuoto: inferiore a 350 kg. Velocità: fino a 45 km/h Potenza: fino a 4 kw	Ciclomotore
	Triciclo: Massa a vuoto: fino a 400 kg. Potenza: fino a 15 kw	Motociclo/ Motocarrozzetta

Dovranno pertanto considerarsi come Quadricicli Leggeri anche i Quadricicli dotati di motore di potenza fino a 4 Kw sia elettrico che diesel anche se la cilindrata sia superiore a 50 cc.

Per tutti i casi non previsti, rivolgersi alla Direzione per chiarimenti in merito alla modalità di assunzione.

82) Variabile Sospensione

Per i veicoli appartenenti al Settore V è stata resa facoltativa la scelta di contrattualizzare la possibilità di sospendere la polizza.

All'atto dell'emissione del contratto o dell'eventuale rinnovo a scadenza annuale, l'assicurato dovrà scegliere se prevedere la possibilità di sospendere in corso d'anno la copertura assicurativa.

Qualora decidesse di non scegliere tale possibilità, nel computo del premio tariffario verrà applicato il coefficiente correttivo in riduzione previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.

83) Variabile "6 Ruote"

In caso di stipula di un nuovo contratto per un motociclo o un ciclomotore è possibile beneficiare di un'agevolazione tariffaria del 10%, applicata tramite codice rilasciato da Direzione, a condizione che:

- L'Assicurato sia proprietario di un'autovettura con copertura assicurativa in corso di validità con Assimoco;
- Il proprietario sia il medesimo;
- Il proprietario sia persona fisica.

Lo sconto non può coesistere con l'agevolazione "Bonus Famiglia".

NORME RELATIVE AL SETTORE VI
(MACCHINE OPERATRICI e CARRELLI)

84) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada.

85) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Fissa* (per il rischio statico dei rimorchi): il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri.

86) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata rilasciando il certificato, con l'applicazione del coefficiente correttivo previsto dalla tariffa in corso e riportato sul prontuario.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativo al rimorchio.
Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre a mano e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

87) Macchine operatrici e carrelli

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati dal certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della Strada. La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

88) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzo sgombraneve)

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori;
- se adibito solo a trasporto di cose si applicano i premi previsti per i rulli compressori **aumentati del 100%;**
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per i rulli compressori **aumentati del 300%.**

89) Macchine su cingoli

Si applicano i premi previsti per le macchine operatrici.
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

NORME RELATIVE AL SETTORE VII
(MACCHINE AGRICOLE)

90) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della Strada**.**

A decorrere dal 01/11/2018 tutte le macchine agricole ed i rimorchi agricoli corrispondenti alle tipologie di seguito elencate dovranno necessariamente essere dotate del Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) quale identificativo del veicolo, anche in presenza di targa:
- Macchina agricola operatrice semovente a un asse;
- Macchina agricola operatrice trainata;
- Rimorchio agricolo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, di lunghezza non superiore a 4m e di larghezza non superiore a 2m.

91) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Fissa*: il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri.

92) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata rilasciando certificato ed applicato il premio fisso previsto dalla Tariffa vigente in relazione al massimale considerato, prescindendo dalla provincia di residenza del proprietario anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del certificato relativo al rimorchio.
Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre a mano e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.

93) Macchine agricole

Si distinguono in macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate.
La garanzia comprende il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 q.li.
Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 q.li deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi del precedente art. 91 .
Per le macchine agricole su ruote non gommate l'assicurazione non comprende i danni provocati alla pavimentazione stradale.

94) Macchina agricola utilizzata come sgombraneve

Richiamando l'apposita Condizione Aggiuntiva delle CGA, si prende atto che la macchina agricola indicata sul contratto viene temporaneamente utilizzata quale veicolo adibito allo sgombero della neve. Il Contraente dichiara di essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.
Il periodo di copertura non può essere inferiore a 60 giorni.

NORME RELATIVE AL SETTORE VIII
(NATANTI, IMBARCAZIONI E MOTORI AMOVIBILI)

95) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti, imbarcazioni e motori amovibili, ad uso privato e da diporto.

USO DIPORTO: Navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
USO PRIVATO: Navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro. Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte
- che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio

96) Forme tariffarie applicabili

Le forme tariffarie applicabili sono le seguenti:
a) *Tariffa Fissa*: il premio non varia in conseguenza del verificarsi di sinistri.

97) Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

98) Durata dei contratti

Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall'anno, salvo quanto disposto dal successivo articolo 104.

99) Premio

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, compreso il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e al netto delle imposte.

100) Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto.

101) Dati tecnici dei natanti

I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'autorità competente.

102) Trasferimento di proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante alienato, sia mantenuto valido per altro natante di sua proprietà, o che venga risolto.
Assimoco provvederà a:
a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro natante di proprietà dell'alienante o del coniuge in regime di comunione di beni, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro natante, procedendo tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge;
b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto;
c) nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, Assimoco rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nel contratto ceduto.
In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al natante alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.
Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione.
Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

103) Risoluzione del contratto per furto del natante
In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Il Contraente deve darne notizia ad Assimoco fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
Assimoco rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

NATANTI USO PRIVATO E DA DIPORTO
Rientrano in questa categoria le seguenti unità:

- Tutte le unità da diporto munite di motore (amovibile e/o inamovibile), come definite all'art.1, COMMA 3, della Legge 8 luglio 2003, n.172;
- Unità adibite ad uso privato diverse dal diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda, munite di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cv fiscali;
- Motori amovibili di qualsiasi potenza.

104) Criteri di tariffazione
I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante, si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento.

105) Rischi di durata inferiore ad un anno (per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 cv fiscali)
Per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, **ridotto del 60%;**
Per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, **ridotto del 20%.**

106) Targhe in prova
Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 cv fiscali.

107) Natanti da noleggio con equipaggio
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale **aumentato del 50%**.

108) Locazione di natanti senza equipaggio
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale **aumentato del 100%**.

109) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

110) Moto d'acqua

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale **aumentato del 100%.**

111) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

112) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati

L'assicurazione comprenda i danni a cose ed animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di 110,00 euro per ogni sinistro.

113) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Quando è dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applica **un premio aggiuntivo pari a 23,00 euro**.

114) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di una **maggiorazione del 10%,** al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

NORME TARIFFARIE AUTO RISCHI DIVERSI

Indice

1) *Valore assicurato – con applicazione della quotazione Quattroruote*
2) *Valore assicurato – senza applicazione della quotazione Quattroruote*
3) *Tabella degrado*
4) *Inserimento/Estromissione Garanzie*
5) *Durata del contratto*
6) *Rischi riservati alla Direzione*
7) *Limiti Assuntivi*
8) *Regole di abbinamento e limitazioni*
9) *Pacchetti ARD*
10) *Tetto massimo e minimo*
11) *Nuova logica di applicazione della tariffa ARD*
12) *Carrozzerie convenzionate*

NORME TARIFFARIE A.R.D.

1) Valore assicurato – con applicazione della quotazione Quattroruote

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

- se non sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili nuove" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo della predetta quotazione di Quattroruote ridotta del 10%;
- se sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), all'ultima quotazione "Automobili usate" di Quattroruote disponibile al momento della stipulazione del contratto.

Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori.

Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'apposito articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Per tutte le polizze che abbiano in vigore le Condizioni Generali di Assicurazione 10/2020 ad ogni scadenza anniversaria, se trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del contratto, Assimoco riduce automaticamente il valore del veicolo secondo le seguenti logiche:

- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo corrispondeva a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo verrà applicata l'ultima quotazione di Quattroruote disponibile alla data del rinnovo;
- Se all'atto dell'emissione del contratto il valore dichiarato del veicolo risultava inferiore rispetto a quanto rilevato da Quattroruote, in fase di rinnovo sarà replicato il valore inizialmente assicurato finché questo non risulterà superiore al valore Quattroruote.

Gli eventuali optional inseriti nell'apposito campo in emissione verranno adeguati replicando la stessa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto complessivo del veicolo, così come riportato sulla fattura di acquisto.

ESEMPIO

	Valore Infocar	Valore optional	% optional	Valore in tariffa
Emissione	20.000	2.000	9,1%	22.000
1° rinnovo	18.000			19.800
2° rinnovo	15.000			16.500

Nel caso in cui, all'atto del rinnovo, la quotazione Quattroruote del veicolo non risulti disponibile, Assimoco ridurrà del 10% l'ultimo valore rilevato, fino al raggiungimento del valore minimo consentito.

NOTA: Le condizioni di cui sopra non sono applicabili:

a) ai veicoli assicurati con clausole di vincolo a favore di Enti proprietari con locazione in leasing o finanziatori con ipoteca legale o con patto di riservato dominio;
b) ai veicoli non censiti da Quattroruote;
c) in caso di cessazione della pubblicazione ed in caso di sostanziale modifica dei criteri di quotazione di Quattroruote;
d) alle polizze che abbiano in vigore un'edizione delle Condizioni Generali di Assicurazione antecedente a quella 10/2020

Per i veicoli di cui alle lettere a), b) valgono le condizioni del successivo art. 2.

2) Valore assicurato - senza applicazione della quotazione Quattroruote

L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:

- se non sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore a nuovo oppure al prezzo della fattura di acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo del predetto valore ridotto del 10%;
- se sono trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore commerciale del veicolo al momento della stipulazione del contratto, riportato dalla rivista Eurotax giallo (vendita).

Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente. Il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori.

Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'apposito articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Ad ogni rinnovo contrattuale Assimoco si impegna, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare i valori assicurati al valore di mercato.

3) Tabella degrado

Per la determinazione dell'ammontare del danno in caso di danno parziale, per le parti del veicolo soggette ad usura verrà applicato il degrado secondo la seguente tabella:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Fino a 12 mesi	0%
Oltre 12 mesi fino a 3 anni non compiuti	30%
Oltre 3 anni fino a 5 anni non compiuti	40%
Oltre 5 anni fino a 7 anni non compiuti	50%
Oltre 7 anni fino a 9 anni non compiuti	60%
Oltre 9 anni fino a 11 anni non compiuti	70%
Oltre 11 anni	80%

Le parti soggette ad usura sono le componenti del veicolo che subiscono un deprezzamento.
Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo:

Parti non soggette ad usura	Parti soggette ad usura
Lamierati interni ed esterni della carrozzeria	**TUTTE LE ALTRE PARTI DEL VEICOLO** Note: a) Ai gruppi ottici anteriori e posteriori si applica un degrado dimezzato rispetto alla tabella riportata; b) Alle lampade, siano esse alogene, xenon o led, si applica degrado intero.
Parti esterne in plastica rigida (es. griglie/mascherine, modanature, paraurti e parafanghi)	
Cristalli (parabrezza, vetri laterali, tetti apribili e panoramici, lunotto, specchietti retrovisori)	
Telai	

4) Inserimento/esclusione garanzie

L'inserimento delle garanzie Auto Rischi Diversi non è ammessa in corso d'annualità, salvo variazione del veicolo assicurato o di presentazione da parte del Contraente di precedente copertura del veicolo per le garanzie interessate.
L'esclusione di garanzie non è ammessa in corso di annualità, salvo il caso di variazione di veicolo assicurato.

5) Durata del contratto

La durata del contratto è pari ad un anno. Qualora il contratto stipulato (o ulteriore contratto stipulato contestualmente), garantisca simultaneamente sia il rischio principale della responsabilità civile sia i rischi accessori, la copertura sarà valida fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

6) Rischi riservati alla Direzione

- Veicoli il cui valore superi il limite assuntivo riportato nella tabella di cui all'art.6;
- Garanzie Incendio/Furto per autovetture da noleggio senza conducente;
- Garanzie Kasko e Collisione per:
    - Autotassametri
    - Autovetture noleggio senza conducente
    - Autovetture noleggio con conducente
    - Veicoli che presentino un attestato con due sinistri nel pagellino
    - Veicoli in classe CU uguale o maggiore a 15
    - Nuovo contratto derivante da polizza disdettata da Assimoco

7) Limiti assuntivi

L'Agenzia può rilasciare coperture Auto Rischi Diversi nei limiti riportati nella sottostante tabella:

Tipo veicolo	Limiti assuntivi
Autovetture e Autotassametri	€ 120.000
Autobus	€ 200.000
Autocarri (fino e oltre 60 q.li)	€ 150.000
Motocarri	€ 15.000
Motocicli e Quadricicli	€ 20.000
Ciclomotori e Quadricicli	€ 7.500
Macchine operatrici e carrelli	€ 150.000
Macchine agricole	€ 100.000
Veicoli speciali fino 60 q.li	€ 120.000
Veicoli speciali oltre 60 q.li	€ 150.000
Rimorchi autovetture	€ 70.000
Rimorchi trasporto merci	€ 70.000

8) Regole di abbinamento e limitazioni

Le Garanzie Auto Rischi Diversi devono essere necessariamente prestate in abbinamento ad altre Garanzie, secondo lo schema di seguito riportato:

Garanzia	Garanzie necessarie	Limitazioni
FURTO	Incendio	Veicolo con valore minimo di €2.500,00
INCENDIO	RCA (solo per autovetture) Furto (per tutti gli altri veicoli)	Veicolo con valore minimo di €2.500,00
KASKO	Incendio/Furto	Veicolo immatricolato da non più di 5 anni*
COLLISIONE V.I.	RCA e/o Furto	Valida solo per Autovetture Veicolo immatricolato da non più di 5 anni*
COLLISIONE P.R.A.	RCA	Valida solo per Autovetture ***Garanzia non prestabile in nuova emissione***
CRISTALLI	Incendio/Furto e/o Assimoco Assistance	
CRISTALLI **Formula Plus**	Incendio/Furto e/o Assimoco Assistance	Valida solo per Autovetture
EVENTI NATURALI	Incendio e/o Furto e Ev. Sociopolitici	Veicolo immatricolato da non più di 8 anni*
EVENTI SOCIOPOLITICI	Incendio/Furto e Ev. Naturali	Veicolo immatricolato da non più di 8 anni*
ANIMALI SELVATICI	RCA	Valida solo per Autovetture
INFORTUNI **CONDUCENTE**	RCA	
TUTELA LEGALE	RCA	
ASSIMOCO ASSISTANCE	RCA	Valida solo per Autovetture, Motocicli e Autocarri fino 35 q.li
PEDALO SICURO	RCA e Assimoco Assistance	Valida solo per Autovetture

***In caso di rinnovo di polizza che abbia già in corso una copertura per questa garanzia, il limite di anzianità del veicolo è da intendersi annullato. La garanzia verrà prestata fino ad un valore minimo del veicolo di € 2.500,00.*

Nota: Con la tariffa di ottobre 2020 la garanzia Carico e scarico con mezzi meccanici non è più identificata tra le ARD, ma come estensione (a pagamento) della RCA.

9) Pacchetti ARD

Con la tariffa di Luglio 2017 è stata introdotta una nuova modalità di proposizione delle garanzie ARD, che coniuga la semplicità e la velocità di Autosicura con la dinamicità di selezione delle garanzia di Autotutela.
Nel processo di emissione è stata pertanto modificata la visualizzazione della pagina delle garanzie: accanto al consueto elenco di garanzie compariranno i box relativi ai pacchetti selezionabili.
L'operatore potrà pertanto scegliere di procedere all'inserimento delle garanzie sia nella consueta modalità di selezione singola, sia direttamente sul pacchetto. Nel primo caso ogni garanzia selezionata verrà evidenziata all'interno dei pacchetti disponibili, in modo tale che sia chiaramente visibile quali sono le garanzie mancanti per la composizione del pacchetto. Nel caso in cui, invece, si selezioni direttamente il pacchetto, le garanzie verranno automaticamente inserite.
In entrambi i casi lo sconto del pacchetto applicato sarà visibile sia a livello complessivo che a livello di singola garanzia.
La garanzia Infortuni del Conducente è considerata opzionale in modo trasversale su tutti i pacchetti e, se selezionata manualmente, acquisirà lo sconto del pacchetto.
Nel caso in cui si deselezionasse una delle garanzie "obbligatorie" per la composizione del pacchetto, lo sconto verrà perso.
Con la tariffa di ottobre 2020 i pacchetti precedentemente creati (Small, Medium, Large) vengono sostituiti con cinque nuove formulazioni e diversi livelli di sconto:

"Assistenza Persona"
Garanzie obbligatorie: Tutela Legale e Assistenza (Full)
Garanzie opzionali: Infortuni del Conducente

"Protezione Auto"
Garanzie obbligatorie: Furto Incendio
Garanzie opzionali: Non previste

"Protezione & Assistenza"
Garanzie obbligatorie: Furto- Incendio Cristalli Tutela Legale e Assistenza (Full)
Garanzie opzionali: Infortuni del Conducente

"Protezione completa Kasko"
Garanzie obbligatorie: Furto - Incendio Kasko Cristalli Tutela Legale e Assistenza (Full)
Garanzie opzionali: Infortuni del Conducente

"Protezione completa Collisione"
Garanzie obbligatorie: Furto - Incendio Collisione Valore Intero Cristalli Tutela Legale e Assistenza (Full)
Garanzie opzionali: Infortuni del Conducente

In fase di rinnovo senza sostituzione le polizze che abbiano attivato uno dei pacchetti precedenti continueranno a mantenere la scontistica in essere.

10) Tetto massimo e minimo

A fronte della modifica della struttura tariffaria della garanzia Collisione Valore Intero e al fine di evitare eccessivi disallineamenti di premio sui rischi a rinnovo, è stato introdotto un tetto massimo di premio sulla garanzia, che limiterà al 5% l'eventuale aumento o, viceversa, riduzione.
La percentuale sarà valida anche in caso di sostituzione della polizza, a parità di profilo di rischio, e verrà calcolata rispetto al premio di tariffa e non al premio pagato per la precedente annualità, come avviene invece per il M.I.P. Rca.

11) Nuova logica di applicazione della tariffa ARD

Con la tariffa di ottobre cambia la logica applicativa della tariffa ARD nelle seguenti modalità.

Verrà applicata

a) La tariffa ARD in vigore per Assimoco (sia a livello di coefficienti che di proposizione delle nuove garanzie/pacchetti) in caso di:
   - Nuova emissione
   - Sostituzione a scadenza
   - Sostituzione in corso di annualità con cambio veicolo
   - Sostituzione in corso di annualità con cambio Intestatario

b) La tariffa ARD in vigore per Assimoco (solo a livello di coefficienti rispetto alle garanzie presenti) in caso di:
   - Rinnovo

c) La tariffa ARD in vigore sul contratto in caso di:
   - Sostituzione in corso di annualità senza alcuna variazione del rischio assicurato;
   - Sostituzione in corso di annualità con variazioni non impattanti sul rischio (es. modifica cluster, variazione indirizzo di residenza, variazione contraente, etc).

12) Carrozzerie Convenzionate

Per tutte le Autovetture e gli autocarri leggeri (ossia di peso fino a 15 quintali) si prevede un dimezzamento delle franchigie sulle garanzie Auto Rischi Diversi (Furto, Kasko, Collisione V.I., Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici) in caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate Assimoco.

Tale possibilità è riportata sulle Condizioni Generali di Assicurazione e viene ribadita tramite un allegato che viene applicato automaticamente nel caso in cui venga selezionata una delle garanzie previste.

NORME GESTIONALI

Indice

1) *Emissione della polizza*
    a. *Modalità di produzione e di archiviazione dei documenti*
    b. *Logica di applicazione delle dichiarazioni contrattuali*
2) *Sostituzione del contratto*
3) *Validità della copertura*
4) *Coperture immediate*
5) *Modalità di rinnovo del contratto*
6) *Espressione del consenso*
7) *Annullamento del contratto*
8) *Cessione di contratto*
9) *Attestazione sullo Stato del Rischio*
10) *Carta Verde*
11) *Emissione duplicato certificazione assicurativa*
12) *Carta di circolazione*
13) *Riscatto sinistri*
14) *Flessibilità tariffaria RCA*
15) *Gestione documentale*
16) *Preventivazione RCA*
17) *Mini libro matricola*
18) *AutoService Box*
19) *Alert provincia Intestatario*
20) *Regole abbinamento Condizioni Generali di Assicurazione*
21) *Iniziativa Covid-19 – gestione rinnovi*

NORME GESTIONALI

Le norme di seguito indicate riguardano l'operatività dell'agenzia nell'emissione e gestione delle polizze del ramo Auto.

1) Emissione della polizza

All'atto dell'emissione della polizza (sia essa di nuova produzione che in sostituzione) l'Intermediario dovrà visionare e verificare tutta la documentazione prevista per la casistica di cui trattasi (vedi apposita tabella - art.29), identificando Contraente e Proprietario con i rispettivi documenti di identità in originale, insieme alla Carta di Circolazione (anch'essa in originale).

Durante il processo di emissione il sistema rileverà dalla banca dati ANIA tutte le informazioni di cui necessita per finalizzare l'operazione. Nel caso in cui qualche dato non venisse trovato o venisse modificato manualmente dall'operatore, all'atto della registrazione del contratto verrà presentato un box contenente la documentazione da richiedere al Contraente per la corretta acquisizione della polizza.
In tal caso sarà necessario prestare particolare cura all'integrità, leggibilità e veridicità dei documenti richiesti, rivolgendosi alla Compagnia in caso di dubbi interpretativi.
I documenti richiesti dovranno essere caricati sul Fascicolatore.

a) Modalità di produzione e di archiviazione dei documenti

Vengono di seguito riportate le modalità di produzione e di archiviazione dei documenti contrattuali, ove necessari:

DOCUMENTI PER NUOVA EMISSIONE	TIPO DOCUMENTO	DESTINAZIONE
POLIZZA (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
POLIZZA TEMPORANEA (Compagnia precedente)	ORIGINALE	Fascicolatore
ATTESTATO DI COMPAGNIA ESTERA	ORIGINALE	Fascicolatore
CARTA DI CIRCOLAZIONE/ CERTIFICATO DI PROPRIETA'	COPIA	Fascicolatore
STATO DI FAMIGLIA	ORIGINALE	Fascicolatore
APPENDICE DI SOSPENSIONE	ORIGINALE	Fascicolatore
ATTO DI VENDITA VEICOLO PRECEDENTE	COPIA	Fascicolatore
ATTO DI DEMOLIZIONE/DISTRUZIONE VEICOLO PRECEDENTE	COPIA	Fascicolatore
DICHIARAZIONE DEL CONCESSIONARIO DI APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA	COPIA	Fascicolatore
DENUNCIA DI FURTO	COPIA	Fascicolatore
VISURA CAMERALE	COPIA	Fascicolatore
CERTIFICATO DI MATRIMONIO	COPIA	Fascicolatore
ALLEGATO DI POLIZZA (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO VEICOLI STORICI	COPIA	Fascicolatore
DICHIARAZIONE DI MANCATA CIRCOLAZIONE (resa ai sensi e per gli effetti degli artt.1892/1893)	COPIA	Fascicolatore

DOCUMENTI PER SOSTITUZIONE/CESSIONE	TIPO DOCUMENTO	DESTINAZIONE
POLIZZA SOSTITUENTE (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
CARTA DI CIRCOLAZIONE (solo in caso di cambio veicolo) / CDP	COPIA	Fascicolatore
VISURA CAMERALE	COPIA	Fascicolatore
CERTIFICATO DI MATRIMONIO	COPIA	Fascicolatore
ASSEGNAZIONE TESTAMENTARIA	COPIA	Fascicolatore
DOCUMENTO ATTESTANTE PRECEDENTE COPERTURA SU GARANZIE ARD	COPIA	Fascicolatore
ALLEGATO DI POLIZZA (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio

DOCUMENTI PER ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE	TIPO DOCUMENTO	DESTINAZIONE
APPENDICE DI ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
ATTO DI VENDITA	COPIA	Fascicolatore
DICHIARAZIONE DEL CONCESSIONARIO DI APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA	COPIA	Fascicolatore
ATTO DI DEMOLIZIONE/DISTRUZIONE	COPIA	Fascicolatore
CERTIFICATO DI RADIAZIONE AL PRA PER ESPORTAZIONE	COPIA	Fascicolatore
DENUNCIA DI FURTO	COPIA	Fascicolatore
CERTIFICATO DI DECESSO	COPIA	Fascicolatore

DOCUMENTI AGGIUNTIVI (ove previsti)	TIPO DOCUMENTO	DESTINAZIONE
MODULO DI ADEGUATEZZA (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO RID (salvo FEA)	ORIGINALE	Archivio
ALTRI DOCUMENTI/AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE/COMUNICAZIONI	ORIGINALE/COPIA	Archivio

b) Logica di applicazione delle dichiarazioni contrattuali

Al fine di ridurre i rischi di sovrapposizione di IUR e di assenza di copertura in Ania sono state introdotte delle nuove logiche di controllo in base alle quali la tendina delle dichiarazioni del Contraente relative alla situazione assicurativa proporrà esclusivamente le causali possibili rispetto ai dati di targa/intestatario inseriti.

La seguente tabella riepiloga, per le singole dichiarazioni contrattuali, le cause per le quali la relativa voce non risulterà presente all'interno della tendina.

DICHIARAZIONE	La dichiarazione NON compare nell'elenco delle causali alle seguenti condizioni:
ATTESTATO NON CONSEGNATO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
ERRORI ANIA	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
PRIMA IMMATRICOLAZIONE	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
VOLTURA	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
ATTESTATO CONSEGNATO SCADENZA ANNIVERSARIA (ex DISDETTA)	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio è scaduta (data documento oltre 5 anni)
	Se la targa indicata in polizza risulta diversa rispetto a quella associata allo IUR rilevato
	Se la copertura rilevata dallo IUR è cessata da oltre 15 giorni rispetto alla data di effetto della polizza
ATTESTATO CONSEGNATO CESSAZIONE DEL RISCHIO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se:

	* la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
ATTESTATO CONSEGNATO SOSPENSIONE	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
ATTESTATO CONSEGNATO MANCATO UTILIZZO (ex MANCATO RINNOVO PER MANCATO UTILIZZO)	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio è scaduta (data documento oltre 5 anni)
	Se la targa indicata in polizza risulta diversa rispetto a quella associata allo IUR rilevato
	Se la copertura rilevata dallo IUR è cessata da meno di 15 giorni rispetto alla data di effetto della polizza
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - ALTRO SOGGETTO ALTRA COMPAGNIA	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'intestatario indicato in polizza è una persona giuridica

ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - ALTRO SOGGETTO ASSIMOCO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'intestatario indicato in polizza è una persona giuridica
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - STESSO SOGGETTO ASSIMOCO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'intestatario indicato in polizza è una persona giuridica
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - STESSO SOGGETTO ALTRA COMPAGNIA	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'intestatario indicato in polizza è una persona giuridica
ATTESTATO CONSEGNATO PLURALITA' DI INTESTATARI I livello: IUR EREDITATO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio è scaduta (data documento oltre 5 anni)

ATTESTATO CONSEGNATO PLURALITA' DI INTESTATARI II livello: IUR NUOVO	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio è scaduta (data documento oltre 5 anni)
ATTESTATO CONSEGNATO CONIUGI/COPPIE DI FATTO/UNIONI CIVILI	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza e risulta in continuità assicurativa, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR è cessata rispetto alla data di effetto della polizza
	Quando lo IUR rilevato è coerente con i dati inseriti in polizza ma risulta occupato, ossia se: * la targa è la stessa * l'Intestatario è il medesimo * l'Attestazione sullo Stato del Rischio è valida (ossia scaduta da meno di 5 anni) * la copertura rilevata dallo IUR risulta ancora in corso alla data di effetto della polizza
	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio è scaduta (data documento oltre 5 anni)
	Se la targa indicata in polizza risulta diversa rispetto a quella associata allo IUR rilevato
ATTESTATO CONSEGNATO PROVENIENZA ESTERA	Quando viene rilevato uno IUR o un attestato per i dati inseriti in polizza
ATTESTATO CONSEGNATO BONUS FAMIGLIA (*Nota: causale presente solo se precedentemente visualizzata SCADENZA ANNIVERSARIA)	Se l'Attestazione sullo Stato del Rischio presenta nelle ultime cinque annualità (più quella corrente) presenta sinistri o "NA".
	Se la copertura rilevata dallo IUR è cessata da oltre 15 giorni rispetto alla data di effetto della polizza
	Se l'intestatario indicato in polizza è una persona giuridica

Fatta eccezione per casistiche del tutto particolari, non viene più accettata inoltre la compilazione manuale dell'attestazione sullo stato del rischio, che pertanto dovrà necessariamente essere recepita dalla banca dati Ania.

La tabella seguente descrive le casistiche per cui, a fronte della selezione di una determinata dichiarazione, l'attestazione sullo stato del rischio non viene precompilata in automatico dal sistema. In tal caso vengono evidenziate le possibili azioni che potranno essere effettuate manualmente per recepire correttamente i dati.

DICHIARAZIONE	L'Attestazione sullo Stato del Rischio non viene precompilata in automatico alle seguenti condizioni:	E' quindi necessaria la seguente ulteriore azione da parte dell'operatore:
ATTESTATO NON CONSEGNATO	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	--
ERRORI ANIA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio.	Il pagellino deve essere digitato manualmente.

PRIMA IMMATRICOLAZIONE	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	--
VOLTURA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	--
ATTESTATO CONSEGNATO SCADENZA ANNIVERSARIA (ex DISDETTA)	Se non viene trovato alcuno IUR	Viene attivata la casella di richiesta del codice fiscale. L'utente digita il codice fiscale dell'Intestatario dello IUR. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
	Se non viene trovata l'Attestazione sullo Stato del Rischio	
	Se l'Intestatario indicato in polizza risulta diverso rispetto a quello associato allo IUR rilevato	
ATTESTATO CONSEGNATO CESSAZIONE DEL RISCHIO	Per questa causale l'Attestazione sullo Stato del Rischio non viene MAI precompilata in automatico.	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
		Viene inoltre attivata la casella di richiesta del codice fiscale precompilata con i dati dell'Intestatario di polizza. Se necessario, l'utente digita il codice fiscale dell'Intestatario dello IUR. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
ATTESTATO CONSEGNATO SOSPENSIONE	Se non viene trovato alcuno IUR	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
	Se non viene trovata l'Attestazione sullo Stato del Rischio	
	Se l'Intestatario indicato in polizza risulta diverso rispetto a quello associato allo IUR rilevato	
ATTESTATO CONSEGNATO MANCATO UTILIZZO (ex MANCATO RINNOVO PER MANCATO UTILIZZO)	Se non viene trovato alcuno IUR	Viene attivata la casella di richiesta del codice fiscale. L'utente digita il codice fiscale dell'Intestatario dello IUR. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
	Se non viene trovata l'Attestazione sullo Stato del Rischio	
	Se l'Intestatario indicato in polizza risulta diverso rispetto a quello associato allo IUR rilevato	
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - ALTRO SOGGETTO ALTRA COMPAGNIA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.

ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - ALTRO SOGGETTO ASSIMOCO	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	Viene attivata la casella di richiesta del codice fiscale. L'utente digita il codice fiscale del famigliare da cui ereditare la classe di merito. Il sistema ricerca internamente la CU migliore che soddisfi i criteri di ricerca.
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - STESSO SOGGETTO ASSIMOCO	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	Il sistema ricerca internamente la CU migliore che soddisfi i criteri di ricerca.
ATTESTATO CONSEGNATO BERSANI - STESSO SOGGETTO ALTRA COMPAGNIA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino viene precompilato in automatico.	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
ATTESTATO CONSEGNATO PLURALITA' DI INTESTATARI I livello: IUR EREDITATO	Se non viene trovato alcuno IUR	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento, precompilata con la targa di polizza. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
	Se non viene trovata l'Attestazione sullo Stato del Rischio	
	Se l'Intestatario indicato in polizza risulta diverso rispetto a quello associato allo IUR rilevato	
	Se la targa indicata in polizza risulta diversa rispetto a quella associata allo IUR rilevato	
ATTESTATO CONSEGNATO PLURALITA' DI INTESTATARI II livello: IUR NUOVO	Se non viene trovato alcuno IUR	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
	Se non viene trovata l'Attestazione sullo Stato del Rischio	
	Se l'Intestatario indicato in polizza risulta diverso rispetto a quello associato allo IUR rilevato	
	Se la targa indicata in polizza risulta diversa rispetto a quella associata allo IUR rilevato	
ATTESTATO CONSEGNATO CONIUGI/COPPIE DI FATTO/UNIONI CIVILI	Per questa causale l'Attestazione sullo Stato del Rischio non viene MAI precompilata in automatico.	Viene attivata la casella di richiesta del codice fiscale. L'utente digita il codice fiscale dell'Intestatario dello IUR. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.
ATTESTATO CONSEGNATO PROVENIENZA ESTERA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio.	Il pagellino deve essere digitato manualmente.
ATTESTATO CONSEGNATO BONUS FAMIGLIA	Per questa causale non è previsto il recupero di un'Attestazione sullo Stato del Rischio. Il pagellino rilevato in precedenza viene mantenuto.	Viene attivata la casella di richiesta della targa del veicolo di riferimento. L'utente digita la targa del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Il sistema effettua una nuova ricerca in ANIA sulla base delle nuove informazioni inserite.

Se anche a fronte di queste azioni l'attestato non dovesse essere recuperato dalla Banca Dati Ania, verrà evidenziato un messaggio di errore e la polizza non potrà essere emessa con la causale selezionata (si dovrà quindi utilizzare una diversa dichiarazione contrattuale).

2) Sostituzione del contratto

In corso di annualità la sostituzione è ammessa solo per i seguenti motivi:
- variazione del veicolo assicurato;
- aumento dei massimali di Responsabilità Civile Auto;
- inserimento di vincolo;
- cambio residenza del Proprietario/Contraente;
- variazione intestazione veicolo tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili o tra socio e società di persone, ovvero a seguito successione per decesso;
- inserimento gancio traino.

Ogni altro motivo è subordinato all'autorizzazione della Direzione.
La sostituzione per cambio veicolo è ammessa soltanto se il veicolo precedente sia stato venduto, posto in conto vendita o demolito e il nuovo veicolo sia dello stesso Proprietario.
Non è permesso procedere alla sostituzione in tutti i casi in cui il veicolo non sia stato alienato e precisamente:
- in caso di furto del veicolo;
- in caso di ricovero del veicolo in officina per riparazione;
- in caso di cessazione di circolazione senza alienazione o demolizione;
- in caso di sequestro da parte delle autorità del mezzo.

Per alienazione si intende:
- vendita comprovata da regolare passaggio di proprietà al P.R.A.;
- messa in conto vendita;
- demolizione;
- esportazione definitiva.

Importante: A decorrere dal 01/08/2020 sarà possibile procedere alla sostituzione con modifica della tipologia del veicolo all'interno del settore V (es. sostituzione di una polizza che assicura un motociclo inserendo la targa di un ciclomotore – e viceversa).
Attenzione! In fase di sostituzione in questa modalità il codice specie e uso del veicolo da sostituire viene mantenuto di default e deve essere modificato manualmente, selezionando quello corretto.

3) Validità della copertura

La copertura del contratto ha effetto, salvo diverse indicazioni (vedasi successivo art.4), dalle ore 24:00 della data di registrazione del pagamento risultante sul sistema contabile informatico della Compagnia ed ha validità sino al quindicesimo giorno successivo alla data termine indicata in polizza, o, se precedente, sino alla data di effetto di eventuale nuovo contratto.

4) Coperture immediate

Le coperture immediate possono essere emesse dall'Intermediario anticipando l'ora di decorrenza dell'effetto del contratto.
Perché la copertura immediata abbia effetto, l'Intermediario dovrà semplicemente registrare l'incasso contestualmente all'emissione della polizza (che avrà in stampa l'indicazione dell'orario di copertura). La copertura avrà pertanto effetto dal momento dell'incasso del premio che risulta registrato sul sistema contabile informatico della Compagnia.
L'anticipazione della copertura rispetto alle ore 24:00 è ammessa solo nelle seguenti casistiche:

- emissione di nuova polizza (eccetto il caso di veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia con polizza cessata in pari data, per il quale la copertura deve avere effetto dalle ore 24:00);
- sostituzione per veicolo di prima immatricolazione o voltura al PRA;
- riattivazione.

5) Modalità di rinnovo del contratto

A partire dal 20 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in legge dalla Legge 17/12/2012 n.221, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non può essere tacitamente rinnovato e le clausole relative al tacito rinnovo devono quindi considerarsi nulle a decorrere dal 01 gennaio 2013.
Di conseguenza, qualora l'Assicurato non provveda al rinnovo del contratto in corso (o alla sottoscrizione di un nuovo contratto con altra Compagnia di Assicurazione) entro la scadenza sopra citata, o, al più tardi, entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza, il veicolo oggetto del contratto resterà privo di copertura assicurativa.
Non oltre 30 giorni prima della scadenza della polizza, ASSIMOCO invierà al Contraente l'avviso di scadenza del contratto, unitamente alle indicazioni circa le modalità attraverso cui procedere all'eventuale rinnovo.
Il Cliente che desiderasse proseguire il rapporto assicurativo, dovrà recarsi presso il proprio Assicuratore per procedere al pagamento del premio, a conferma della propria volontà di rinnovare il contratto.
Nel caso in cui avesse attivato precedentemente un ordine continuativo di pagamento tramite addebito bancario (R.I.D.), dovrà esprimere apposito consenso presso la propria filiale di riferimento, apponendo la propria firma sulla quietanza di rinnovo.

6) Espressione del consenso

Per poter procedere all'incasso della quietanza di rinnovo, l'Intermediario dovrà obbligatoriamente passare attraverso la funzione del consenso attivata in AssimocoWeb, seguendo le indicazioni di seguito riportate a seconda della tipologia di pagamento:

- POLIZZE CON MODALITÀ DI PAGAMENTO R.I.D.: la registrazione del consenso darà luogo all'addebito sul conto corrente del Cliente nei tempi previsti.
In questo caso, come indicato al precedente art.5, sarà necessario raccogliere anche la firma sulla quietanza per accettazione da parte del Contraente. Tale sottoscrizione dimostrerà la volontà di rinnovare il contratto e mantenere attiva la procedura di addebito automatico.
- POLIZZE CON MODALITÀ DI PAGAMENTO NON R.I.D.: i titoli, già presenti sul sistema contabile informatico della Compagnia, diventeranno incassabili e potranno essere gestiti come di consueto dopo la registrazione del consenso. In assenza di tale registrazione i titoli resteranno bloccati e non saranno incassabili.
Nel caso di pagamenti NON RID non è richiesta la firma del Contraente, poiché l'effettuazione del pagamento viene intesa quale espressione della volontà di rinnovo.

Ribadiamo l'importanza di:

- NON consegnare la quietanza prima di aver provveduto alla selezione del consenso e al relativo incasso del titolo
- NON selezionare il consenso oltre il periodo di mora.
  Nel caso in cui il cliente si presenti oltre i termini consentiti la regola è quella di emettere un nuovo contratto. Se per qualsiasi motivo non si potesse procedere come da istruzioni, sarà necessario contattare il Partner Service per avere autorizzazione a sbloccare il consenso. Solo in quel caso sarà possibile procedere con la sostituzione del contratto, in modo che il cartaceo e l'incasso del titolo coincidano (ricordiamo che la copertura è valida dalle ore 24 della data di pagamento).

7) Annullamento del contratto

Il contratto viene stipulato senza tacito rinnovo. Allo scadere dell'annualità assicurativa, pertanto, la copertura perde efficacia, senza che il Cliente sia tenuto a darne comunicazione all'Impresa.
L'Intermediario, in assenza di richiesta di rinnovo da parte dell'Assicurato, dovrà procedere all'annullamento del contratto per mancato rinnovo, mantenendo il relativo cartaceo nell'apposita cartellina che dovrà essere esibita per le consuete verifiche direzionali.
L'annullamento anticipato del contratto è ammesso per le motivazioni descritte nel seguente articolo.
A decorrere da settembre 2017 l'Intermediario non sarà più tenuto a raccogliere il certificato e la Carta Verde del contratto annullato. Il Cliente dovrà tuttavia sottoscrivere una dichiarazione (posta all'interno della relativa appendice di annullamento) in cui si impegna a distruggere tali documenti.

Causali di annullamento:
- **Demolizione del veicolo**: l'Intermediario dovrà prendere visione del documento del P.R.A. comprovante la consegna della targa e la demolizione del veicolo. In alternativa potrà essere accettato il certificato di consegna del veicolo da rottamare presso appositi centri di demolizione autorizzati, come previsto dall'art. 46 del D.L.5/2/1997 N. 22.
L'Intermediario procederà all'emissione di un'appendice di annullamento per demolizione con rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e CSSN, in ragione di 1/365, a far data dal giorno di annullamento sino alla scadenza della rata di riferimento.
Ricordiamo che se la demolizione del veicolo è conseguenza di un evento per il quale il cliente possa usufruire di una garanzia attivata sul contratto, la garanzia stessa non sarà soggetta a rimborso.
- **Vendita del veicolo**: l'Intermediario dovrà prendere visione dell'atto di vendita (o documento di messa in conto vendita).
È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto con le stesse modalità previste dalla demolizione del veicolo.
- **Furto/rapina del veicolo:** l'Intermediario dovrà richiedere la denuncia effettuata presso le Autorità competenti dall'Assicurato.
L'annullamento del contratto dovrà decorrere dalle ore 24:00 della data di denuncia.
E' previsto il rimborso del premio pagato e non goduto dal giorno di risoluzione del contratto, con le stesse modalità previste dalla demolizione del veicolo.
Ricordiamo che la garanzia Incendio/Furto non è soggetta a rimborso.
- **Decesso dell'Assicurato**: l'Intermediario dovrà richiedere agli eredi la presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000.
È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e CSSN, in ragione di 1/365, a far data dal giorno dell'annullamento sino alla scadenza della rata di riferimento.
- **Esportazione definitiva**: L'Intermediario dovrà prendere visione del documento del P.R.A. che certifichi la restituzione della targa e della carta di circolazione. È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto con le stesse modalità previste dalla demolizione del veicolo.
NOTA: Nei casi di Vendita, Demolizione o Esportazione definitiva, il sistema leggerà le relative informazioni dalla banca dati ANIA. Nel caso in cui sia riscontrabile il movimento corrispondente, non verrà richiesto il caricamento di alcuna documentazione comprovante l'alienazione del veicolo; viceversa, si dovrà procedere al caricamento sul Fascicolatore della certificazione attestante la causale di alienazione del veicolo.
- **insolvenza/morosità dell'Assicurato**: così come indicato nella Circolare Danni n. 31/2013, in caso di mancato pagamento del premio della rata intermedia, l'Intermediario dovrà procedere all'annullamento della quietanza, mantenendo il relativo cartaceo nell'apposita cartellina che dovrà essere esibita per le consuete verifiche direzionali.
Il cliente potrà richiedere il pagamento della rata insoluta anche successivamente all'annullamento per morosità a condizione che il contratto non abbia ancora raggiunto la scadenza originaria.

- **cambio settore tariffario:** in caso di veicolo reimmatricolato per la modifica della destinazione d'uso, l'Intermediario, previa verifica sul libretto, dovrà procedere all'emissione di un nuovo contratto sulla base dei nuovi dati ed all'annullamento della polizza in corso a far data dalla decorrenza del nuovo contratto. Verrà a quel punto calcolato il rimborso spettante all'Assicurato, al netto di imposte e CSSN.

8) Cessione di contratto

In caso di vendita del veicolo assicurato, il Contraente ha la possibilità di cedere il contratto all'Acquirente.
Per effettuare questa operazione l'Intermediario deve:
- ricevere atto di vendita comprovante il passaggio da un soggetto ad un altro;
- sostituire, tramite l'apposita funzione "Cessione polizza", il contratto con i dati del nuovo Proprietario per il periodo residuo spettante;
- consegnare al nuovo Proprietario nuovo certificato e Carta Verde riportante i relativi dati
- inviare in Direzione i documenti assicurativi in corso di validità del precedente Proprietario, nonché gli incartamenti relativi al nuovo Intestatario.

Il nuovo Proprietario usufruisce del premio residuo già pagato e della classe di merito sino alla scadenza annua, quando il contratto si annullerà.
Successivamente all'appendice di cessione non è possibile effettuare alcuna variazione o sospensione del contratto.
Alla scadenza annua non sarà emessa l'Attestazione sullo Stato del Rischio.
Dove non vi sia registrazione al P.R.A. del veicolo (es. veicoli identificati ancora con telaio) non è possibile effettuare la cessione di contratto.

9) Attestazione sullo Stato del Rischio

Assimoco metterà a disposizione del Contraente tramite rilascio sull'Area Riservata l'Attestazione sullo Stato del Rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale (per i casi in cui la Compagnia non emette l'attestato, vedasi Condizioni Generali di Polizza).
Entro lo stesso termine le informazioni relative all'Attestato di rischio sono depositate presso la base dati Stabilita da IVASS.
Il documento viene inviato per i veicoli di tutti i settori tariffari, ad eccezione dei Natanti.
Assimoco rilascerà la stampa del documento entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente.
Qualora questi sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, l'Assicuratore rilascia a quest'ultimo il documento su richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'utilizzatore, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria.
Il documento può essere rilasciato anche a persona delegata, purché munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.
L'Attestazione sullo Stato del Rischio, in caso di cessazione del rischio assicurato, di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, conserva validità per un periodo di cinque anni.
Trascorso detto periodo, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18 in caso di tariffa Bonus/Malus.
Ha diritto ad utilizzare l'Attestazione di Rischio:

- Il Proprietario del veicolo, in caso di rinnovo della copertura assicurativa **per il medesimo veicolo o per un altro in sua sostituzione**;
- Il Proprietario del veicolo o un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un **ulteriore** veicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal familiare convivente;
- Il Proprietario del veicolo o un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, in caso di rinnovo di contratto avente un pagellino esente da sinistri (vedasi regole citate in precedenza).

In base a quanto disposto dal Provvedimento 71, a partire da gennaio 2019 l'Attestazione sullo Stato del Rischio verrà integrata da un'ulteriore annualità sino a raggiungere, anno dopo anno, dieci anni di storia assicurativa. Rimane invariata la logica della determinazione della classe di merito, per la quale si terrà conto solo degli ultimi cinque anni di sinistrosità pregressa.
Inoltre a decorrere dal 01/06/2018 su tutte le Attestazioni sullo Stato del Rischio prodotte (riferite alle polizze in scadenza a partire da agosto 2018) è stato introdotto lo IUR (Identificativo Univoco di Rischio), un codice basato sul binomio targa/intestatario che ha lo scopo di non perdere le informazioni relative al rischio per tutta la sua esistenza, indipendentemente dalla Compagnia che sta fornendo copertura.
In particolare, la nuova impostazione dell'attestazione consentirà di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi)

10) Carta Verde

La Carta Verde è prevista per tutti i veicoli, ad eccezione dei Natanti.
L'Assicurato che volesse recarsi in uno dei Paesi la cui sigla sulla Carta Verde è barrata dovrà stipulare apposita polizza alla frontiera del paese in cui intende recarsi.
A decorrere dal 01/10/2020 Assimoco recepirà il nuovo formato della Carta Verde, sulla base di quanto stabilito il 14 giugno 2019 dall'Assemblea Generale del Council of Bureaux e successivamente recepito dall'UCI.

Come da indicazione del Council of Bureaux, la nuova Carta Verde:

- verrà emessa in bianco e nero, non più su carta colorata verde;
- verrà stampata su pdf separato e su una facciata;
- avrà il retro completamente bianco, senza l'indicazione delle sedi dei Bureaux

Il documento, pertanto, non sarà più stampato unitamente al certificato di assicurazione, ma sarà un documento a sé stante che potrà essere stampato solo in caso di effettiva necessità del cliente.
In particolare:

1. Emissione di contratto (sia *ex novo* che derivante da sostituzione o riattivazione): il Certificato e la Carta Verde verranno generati in automatico e in documenti digitali separati, cosa che permetterà di stamparla solo se richiesta dal cliente.
   La Carta Verde potrà comunque essere stampata all'occorrenza in corso di annualità, qualora il Cliente ne abbia necessità.
   In tal caso si dovrà procedere alla stampa tramite la consueta funzionalità di Ristampa (all'interno della sezione "Documenti Emissione" ci sarà un'icona di stampa specifica per la Carta Verde).
2. Quietanza (sia massiva che online): il Certificato, prodotto insieme al documento di quietanza, non conterrà più la Carta Verde.
   Qualora il cliente necessiti di averne copia, si potrà procedere alla stampa tramite la funzionalità di Ristampa. Verrà creata un'apposita sezione per la Carta Verde che replicherà quanto contenuto nella sezione "Quietanze".

11) Emissione duplicato certificazione assicurativa

Per poter emettere il duplicato dei documenti assicurativi (Certificato - Carta Verde – Contratto – Quietanza) a causa di sottrazione, smarrimento o distruzione, l'Intermediario dovrà ricevere dall'Assicurato un'autodichiarazione scritta.
In caso di deterioramento dovrà invece essere restituito il documento deteriorato.

12) Carta di circolazione

L'Intermediario deve sempre prendere visione della carta di circolazione e tenerne copia in Agenzia.

Nel caso di mancata presentazione da parte del Contraente della carta di circolazione, del foglio complementare o del certificato di proprietà, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 in caso di tariffa Bonus/Malus.
I dati tecnici e quelli del Proprietario devono essere sempre rilevati dalla carta di circolazione, in quanto parametri fondamentali ai fini del calcolo del premio assicurativo.

13) Riscatto sinistri

Alla scadenza annuale della polizza, anche in caso di annullamento della stessa, è facoltà del cliente riscattare eventuali sinistri occorsi.
Per procedere al riscatto dei sinistri si dovrà adottare una differente procedura a seconda della natura del sinistro stesso e della forma tariffaria applicata al contratto.

Sinistri CARD (solo per tariffa Bonus/Malus)

1. Il Cliente dovrà rivolgersi direttamente a Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), che provvederà fornire tutte le indicazioni necessarie al rimborso del sinistro.
2. Il Cliente riceverà, una volta effettuato il pagamento, una lettera di conferma da parte di Consap, che dovrà prontamente consegnare all'Intermediario;
3. L'Intermediario invierà copia di tale lettera al Partner Service, che provvederà ripristinare la corretta situazione a portafoglio. Assimoco provvederà ad aggiornare le informazioni relative all'Attestazione sullo Stato del Rischio;
4. Nel caso in cui il riscatto avvenisse entro il 15°giorno dopo la scadenza del contratto, senza che il premio di rinnovo sia ancora stato pagato, l'Intermediario dovrà procedere alla sostituzione della polizza, al fine di consegnare al Cliente il documento correttamente aggiornato;
5. Nel caso invece in cui il premio di rinnovo fosse già stato pagato dall'Assicurato, l'Intermediario dovrà procedere, previa conferma di avvenuta operatività da parte della Direzione, all'emissione di un'Appendice di Rimborso, per restituire all'Assicurato la differenza di premio rispetto alla corretta classe, e sostituire il contratto con i dati aggiornati.

Sinistri RCA Ordinari

1. L'Intermediario, una volta avuta informazione dal Servizio Sinistri circa l'importo da far pagare all'Assicurato, procederà all'incasso dello stesso, effettuando la contestuale registrazione nel sistema contabile informatico della Compagnia tramite l'apposita funzione (Incasso PTS – codice 53);
2. L'Intermediario procederà all'emissione di un'Appendice di Riscatto Sinistro, da inviare al Partner Service per le modifiche del caso;
3. Il Ramo Auto provvederà al ripristino della corretta situazione a portafoglio. Assimoco provvederà ad aggiornare le informazioni relative all'Attestazione sullo Stato del Rischio;
4. Nel caso in cui il riscatto avvenisse entro il 15°giorno dopo la scadenza del contratto, senza che il premio di rinnovo sia ancora stato pagato, l'Intermediario dovrà procedere alla sostituzione della polizza, al fine di consegnare al Cliente il documento correttamente aggiornato;
5. Nel caso invece in cui il premio di rinnovo fosse già stato pagato dall'Assicurato, l'Intermediario dovrà procedere, previa conferma di avvenuta operatività da parte della Direzione, all'emissione di un'Appendice di Rimborso, al fine di restituire all'Assicurato la differenza di premio risultante a seguito delle variazioni apportate.

14) Flessibilità tariffaria RCA

Come previsto dall'art.7 del regolamento n.23 ISVAP, ora IVASS, l'unica modalità di intervento per ridurre il premio RCA previsto dalla tariffa in corso, risulta essere attraverso l'applicazione di una scontistica tramite l'utilizzo del Montesconti. La percentuale di sconto, stabilita in modo facoltativo dall'Intermediario, verrà prelevata dal plafond in dotazione dell'Agenzia sulla base di quanto stabilito con Assimoco.

15) Gestione documentale

A partire dal 04/07/2016 è attivo il nuovo processo di Gestione Documentale relativo alle polizze di nuova produzione del Ramo Auto.

Questo innovativo processo, attivo inizialmente solo sull'assunzione dei nuovi contratti, si imposta su una verifica automatica delle informazioni relative alle caratteristiche del veicolo, dell'intestatario dello stesso, e della relativa storicità pregressa sulla base di quanto rilevabile dalla banca dati associativa (ANIA) con riferimento alla targa del veicolo da assicurare.

Laddove le informazioni siano presenti, le stesse verranno presentate nel flusso di emissione, in modo tale che i relativi campi compaiano già compilati.

Tutti i documenti probatori all'emissione di polizza dovranno essere comunque visionati dall'intermediario, mentre la loro raccolta e fascicolazione sarà necessaria solamente in caso di richiesta puntuale da parte del sistema al termine delle operazioni di emissione su AssimocoWeb. Tale caso si verificherà esclusivamente in caso di modifica dei dati ANIA da parte dell'utente Assimoco o in caso di assenza di dati.

La nuova operatività prevede quanto segue:

PROCEDURA IN FASE ASSUNTIVA

Il box documentale indicherà quali documenti raccogliere in base alle Dichiarazioni Contraente e Contrattuali ed in base all'integrità ed alla coerenza dei dati ANIA confrontati con quanto inserito dall'utente in AssimocoWeb.

Ricordiamo che, come previsto dalla normativa vigente, la mancanza o l'incongruità della documentazione esibita o dei dati scaricati determina l'obbligo per la Compagnia di riclassificare il rischio applicando le variabili tariffarie confacenti (ad esempio, in assenza di familiare convivente da cui importare la Classe CU per l'agevolazione c.d. Bersani, la polizza dovrebbe essere emessa in classe CU 14; il contratto verrà conseguentemente rettificato laddove non sia possibile produrre la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione anzidetta).

Qualora siano richiamati in polizza degli allegati, è necessario porre attenzione alla loro stampa e sottoscrizione, nonché alla relativa pinzatura con la copia della Scheda di Polizza destinata alla Direzione.

Nel caso di contratto rientrante in una "Convenzione" per la quale siano previsti specifici requisiti, l'Assicurato dovrà produrre il carteggio probatorio, variabile a seconda della "Convenzione" selezionata, che dovrà essere allegato al simplo di polizza.

La mancanza del documento od il caso di dati incongruenti saranno causa di rettifica delle rispettive condizioni tariffarie sin dalla sottoscrizione del contratto.

PROCEDURA IN FASE OPERATIVA

I documenti richiesti dal box documentale dovranno essere caricati (upload) su Assimocoweb tramite la funzione "fascicolatore" disponibile su ciascuna polizza emessa.
Sarà inoltre disponibile un cruscotto per consultare le posizioni che richiedono una lavorazione da parte dell'intermediario (es. upload di documenti).
Il cruscotto darà evidenza delle incongruenze fra i dati disponibili in archivio ANIA e quanto emesso sul sistema Assimoco in base alla sezione a cui l'incongruenza fa riferimento:

- Dati tecnici veicolo (→ richiesta la raccolta della carta di circolazione)
- Dati anagrafici proprietario (→ richiesta la raccolta della carta di circolazione o di un altro documento ufficiale che comprovi la proprietà del veicolo;);
- Dati attestato di rischio (→ richiesta la raccolta dell'autodichiarazione prevista dal regolamento IVASS N. 9/2015;)

Per le posizioni in cui, dopo i solleciti previsti, la documentazione non venga presentata, oppure non risulti conforme rispetto ai dati indicati in polizza, la Compagnia emetterà documento di variazione contrattuale (Appendice di Rettifica) che dovrà essere perfezionato dall'Assicurato.
La polizza cesserà di essere presente nel cruscotto dei KO documentali alla ricezione della completa e corretta documentazione oppure con l'emissione di Appendice di Rettifica direzionale.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO OTTICO
A differenza del vecchio sistema, tutti i file caricati saranno disponibili sul sistema in tempo reale.
Le vecchie posizioni contenenti documenti nella sezione "Archivio IDM" rimarranno come sono.

PROCEDURA POST VENDITA
Dal mese di settembre 2017 la lettura delle informazioni reperibili dalle banche dati di pubblica consultazione e utili a semplificare la verifica dei dati relativi alle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente viene estesa a tutte le procedure di post vendita delle polizze Auto.

Pertanto, come già avviene in fase di emissione di un nuovo contratto, anche in caso di sostituzione o riattivazione il sistema provvede a leggere le informazioni relative alle caratteristiche del veicolo e all'intestazione dello stesso presenti su ANIA: in caso di corrispondenza di queste informazioni rispetto ai documenti esibiti dal cliente non sarà necessario trasmettere copia di tali documenti in Direzione; diversamente il sistema richiederà la raccolta ed il caricamento della copia di questi documenti sul fascicolo elettronico di contratto consultabile in interrogazione di polizza.

Anche le funzioni di annullamento per alienazione, demolizione o esportazione all'estero si avvalgono della lettura della banca dati ANIA e, nel caso sia riscontrabile il movimento corrispondente non sarà necessario caricare sul fascicolatore la documentazione comprovante il motivo della richiesta di annullamento della polizza.

È stata inoltre modificata la modalità di consultazione dei documenti contrattuali fruibile attraverso l'interrogazione di polizza in AssimocoWeb.
L'accesso al fascicolo di polizza viene reso disponibile nell'apposita scheda all'interno della funzione "Ristampa" della sezione "Documenti" presente nel menù laterale.

16) Preventivazione RCA

La pubblicizzazione delle tariffe RCA è effettuata normativamente attraverso la consegna di un preventivo.
I preventivatori a disposizione della clientela sono:

- Preventivatore presente nella **home page** del sito internet istituzionale di Assimoco
- Preventivatore presente nei **punti vendita** ed operanti attraverso i sistemi di emissione di Assimoco
- Preventivatore unico IVASS al sito internet **www.tuopreventivatore.it**

I preventivi hanno validità 60 giorni dalla data di emissione. La data di effetto della copertura assicurativa indicata sul preventivo discriminerà le tariffe in caso di entrata in vigore di una nuova tariffa RCA per l'Impresa entro i 60 giorni dalla data di emissione.
Unitamente al preventivo dovrà essere consegnato il Fascicolo Informativo (non valido per preventivatore IVASS).

17) Mini Libro Matricola

A decorrere dal 01/03/2013 è stata introdotta la gestione di piccole flotte di veicoli appartenenti al medesimo proprietario. La richiesta di copertura, per poter rientrare in questa convenzione, dovrà prevedere un parco veicoli da un minimo di 5 fino ad un massimo di 20 mezzi, appartenenti al medesimo intestatario e rientranti esclusivamente nelle seguenti categorie:

- Autovetture uso proprio;
- Autocarri fino a 60 q.li;
- Macchine operatrici;
- Macchine agricole.

Potranno essere inclusi nella convenzione anche i veicoli personali dei titolari della società intestataria degli altri mezzi, dietro presentazione di adeguata documentazione probatoria.

Qualora i requisiti di cui sopra fossero soddisfatti, l'Intermediario dovrà compilare l'apposito modulo, disponibile nell'Area Download (cartella "Modelli Gestione Auto"), inserendo i seguenti dati:

- targhe dei veicoli da assicurare;
- tipologia dei veicoli;
- dati del Contraente/Proprietario;
- posizione assicurativa globale (Portafoglio Auto, altri Rami, Vita) del Contraente/Proprietario.

Al fine di agevolare la gestione delle coperture assicurative in regime di accordo di Mini Libro Matricola non vi è l'obbligo di unificazione della data di scadenza.

Il modello compilato dovrà essere inviato via e-mail al Partner Service, che provvederà ad inoltrarlo al Ramo Auto per la valutazione del rischio proposto. In caso di riscontro positivo, il Ramo Auto comunicherà all'Intermediario la quotazione della riduzione tariffaria RCA accordata, indicando il relativo codice convenzione. I veicoli saranno assicurati con singole polizze legate da tale codice, che dovrà essere richiamato in fase di emissione di ogni contratto. I codici convenzione scadranno annualmente, al termine della copertura indicata in polizza, e saranno oggetto di revisione annuale in base al risultato tecnico.
Per poter gestire al meglio questa opportunità, l'Intermediario dovrà sottoporre le quotazioni con largo margine temporale rispetto alla data di effetto della prima polizza.

18) AutoService Box

AutoService Box è il prodotto abbinato all'installazione del dispositivo Slim Box fornito da ViaSat e concesso in comodato d'uso gratuito.

In virtù dell'installazione del dispositivo, la polizza AutoService Box da un lato prevede agevolazioni tariffarie, sia sulla garanzia Rca che sulla garanzia Furto, dall'altro richiede l'attivazione obbligatoria della garanzia Assistenza e non consente di usufruire della facoltà di sospensione.

Con la stipulazione di Autoservice Box il cliente si impegna, in caso di sinistro, ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta dell'autovettura presso un centro convenzionato Assimoco. In questo modo l'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di una riduzione dello scoperto.
Nel caso in cui la riparazione avvenga presso un centro non convenzionato, l'indennizzo verrà effettuato considerando scoperti e franchigie previsti, salvo il caso in cui sia necessario un traino e non siano presenti strutture convenzionate nel raggio di 50km (ovvero siano chiuse per ferie o festività).
Il prodotto prevede altresì la configurazione di una App specifica in cui sono disponibili molteplici servizi.

A decorrere dal 1° aprile 2019 il prodotto Autoservice Box viene modificato secondo quanto stabilito dal Regolamento n.37 IVASS.
In aggiunta allo sconto frontale sulla garanzia Rca dovuto all'installazione di un dispositivo black box, su questa tipologia di polizze verrà applicato uno sconto aggiuntivo per tutti i clienti virtuosi (ossia clienti che presentino una storia assicurativa certificata con assenza di sinistri negli ultimi quattro anni, escluso l'anno corrente) appartenenti ad una delle 29 province segnalate da IVASS ed indicate nella tabella sotto riportata.

Bari	Lucca
Barletta-Andria-Trani	Massa-Carrara
Benevento	Messina

Bologna	Napoli
Brindisi	Palermo
Caserta	Pisa
Catania	Pistoia
Catanzaro	Prato
Crotone	Reggio Calabria
Firenze	Rimini
Foggia	Roma
Genova	Salerno
La Spezia	Taranto
Latina	Vibo Valentia
Livorno	

Inoltre, secondo quanto richiesto dalla Legge Concorrenza n.124/2017, in caso di sinistro con malus occorso su una polizza AutoService Box sarà applicato un minor aggravio di premio rispetto alle polizze Autotutela.

Con decorrenza 01/10/2020 sul prodotto Autoservice Box viene introdotto un premio minimo RCA pari ad € 108 (importo netto del premio calcolato da tariffa)

19) Alert provincia Intestatario

A partire da settembre 2017 è stato introdotto un alert informativo nel caso in cui il sistema rilevi un'incongruenza tra la provincia di residenza dell'Intestatario inserita in polizza rispetto a quanto recepito automaticamente dalla banca dati ANIA.
Tale messaggio, che viene evidenziato in un box all'interno della pagina anagrafica, è operante sia in emissione che in sostituzione e ha uno scopo puramente informativo, al fine di fornire un'indicazione preventiva del motivo per il quale verrà richiesto il caricamento del libretto sul Fascicolatore all'atto della registrazione della polizza.

20) Regole abbinamento Condizioni Generali di Assicurazione

A decorrere da ottobre 2020 è operativa una nuova modalità di abbinamento delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo le indicazioni riportate nello schema seguente:

Operazione	Casistica	Edizione da rilasciare
Sostituzione a scadenza anniversaria		Nuove condizioni
Sostituzione in corso di annualità	senza variazioni	Condizioni in corso sul contratto
	variazione di elementi che non inficiano sul rischio (*es. modifica cluster, variazione indirizzo di residenza, modifica professione, modifica contraente*)	Condizioni in corso sul contratto
	modifica intestatario	Nuove condizioni
	modifica veicolo assicurato	Nuove condizioni

Riattivazione di contratto sospeso da oltre 3 mesi		Nuove condizioni
Riattivazione di contratto sospeso da meno di 3 mesi	senza variazioni	Condizioni in corso sul contratto
	variazione di elementi che non inficiano sul rischio (*es. modifica cluster, variazione indirizzo di residenza, modifica professione, modifica contraente*)	Condizioni in corso sul contratto
	modifica intestatario	Nuove condizioni
	modifica veicolo assicurato	Nuove condizioni
Rinnovo di contratto		Condizioni in corso sul contratto

21) Iniziativa Covid-19 – gestione rinnovi

Valida per tutti i rinnovi delle polizze Autovetture - Settore I (sia Autotutela che AutoService Box) in scadenza dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022

A decorrere dal 01/08/2021 abbiamo rivisto la percentuale di applicazione del MIP in assenza di sinistri, al fine di evitare un aumento sensibile del premio dovuto all'eventuale applicazione dell'iniziativa Covid-19 nella precedente annualità.
In base alle nuove indicazioni il MIP viene applicato nella seguente modalità:

1. alle polizze che nel corso dell'annualità agosto 2020/luglio 2021 hanno beneficiato dell'abbuono viene applicato un MIP del -5%

(Nota: la percentuale viene applicata al premio che il cliente avrebbe dovuto pagare al rinnovo precedente)

Esempio

Anno/Scenario	% MIP	Premio annuo/ Polizza annuale	Premio 1° rata Polizza semestrale	Premio 2° rata Polizza semestrale
2019: primo anno di sottoscrizione		100,00 €	50,00 €	50,00 €
2020: rinnovo con abbuono covid	5%	96,67 €	43,75 €	52,50 €
2021: rinnovo con % MIP negativo	-5%	99,75 €	49,88 €	49,88 €

2. alle polizze che nel corso dell'annualità agosto 2020/luglio 2021 non hanno beneficiato dell'abbuono verrà applicato un MIP del 2%.

Esempio

Anno/Situazione	% MIP	Premio annuo/ Polizza annuale	Premio 1° rata Polizza semestrale	Premio 2° rata Polizza semestrale
2019: primo anno di sottoscrizione		100,00 €	50,00 €	50,00 €
2020: rinnovo senza abbuono covid	5%	105,00 €	52,50 €	52,50 €
2021: rinnovo con limitazione % MIP	2%	107,10 €	53,55 €	53,55 €

FAQ

Riportiamo in questa sezione le domande più ricorrenti.

1. **In caso di veicolo concesso in leasing, qual è il nominativo da inserire in polizza?**
   In caso di veicolo concesso in leasing, l'Intestatario da indicare in polizza è il locatario, ossia l'effettivo utilizzatore del mezzo.

2. **E' possibile inserire/eliminare Garanzie Auto Rischi Diversi?**
   L'inserimento e l'estromissione delle garanzie A.R.D. non sono possibili in corso d'annualità, a meno che non venga variato il rischio o ci sia una precedente copertura presso altra Compagnia.

3. **E' possibile anticipare l'ora di effetto della copertura?**
   In caso di prima assicurazione di un veicolo appena acquistato (sia di nuova immatricolazione che a seguito voltura), la validità della copertura, di solito stabilita dalle ore 24 della data di registrazione del pagamento, può essere anticipata.
   Per le modalità operative rimandiamo alla lettura del capitolo *4) Coperture immediate* relativo alle Norme Gestionali.

4. **E' possibile stipulare una polizza di durata inferiore ad un anno?**
   La copertura assicurativa per un periodo di tempo inferiore all'anno è possibile tramite l'emissione di polizza temporanea (che non può comunque avere durata superiore a sei mesi). Per ulteriori dettagli rimandiamo alla lettura dell'articolo *4) Rischi di durata inferiore all'anno* delle Norme Tariffarie RCA.

5. **In caso di Cliente insolvente, è possibile far pagare le rate intermedie in arretrato?**
   Il pagamento delle rate insolute è ammissibile non oltre la data originaria di scadenza del contratto cui le rate si riferiscono. Decorso tale periodo il Cliente non ha più la possibilità di pagare le precedenti rate e pertanto, qualora volesse riassicurare il mezzo, l'Intermediario dovrà emettere una nuova polizza in classe di assegnazione 18.

6. **In caso di successione tra coniugi, è possibile mantenere la classe di merito maturata?**
   In caso passaggio di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni la classe può essere mantenuta. Per ulteriori dettagli rimandiamo alla lettura dell'articolo *27) Passaggio di proprietà tra coniugi – Mutamento parziale della proprietà del veicolo* delle Norme Tariffarie RCA

7. **In caso di trasferimento di proprietà del veicolo da socio a società (o viceversa) è possibile mantenere la classe di merito?**
   Il mantenimento della classe di merito è possibile solo nel caso si tratti di passaggio da socio a società di persone (o viceversa). In caso si tratti di società di capitali o di società cooperativa, dovrà essere emessa nuova polizza in classe 14^.

8. **In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali (o viceversa) può essere mantenuta la classe di merito? E in caso di fusione tra società?**
   Nel primo caso la classe di merito non può essere mantenuta, sia che la trasformazione sia avvenuta da società di persone a società di capitali che viceversa.
   Nel caso invece di fusione/scissione societaria/trasformazione/cessione ramo d'azienda di società di persone o di capitali la classe CU maturata resta in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

9. **Il Cliente ha comprato una nuova autovettura. Può beneficiare della classe di merito presente sull'Attestato riferito ad altro veicolo?**
   In caso si tratti di un'autovettura di proprietà del medesimo intestatario in sostituzione del precedente veicolo, il mantenimento è possibile.
   In caso invece di ulteriore veicolo è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
   - ✓ il veicolo deve essere assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
   - ✓ il proprietario deve essere il medesimo o un suo familiare convivente (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
   - ✓ il proprietario deve essere persona fisica.

10. **In caso di Natante dotato di due motori, con quale modalità deve essere assunto in polizza?**
    In caso di assunzione di Natante dotato di due motori **fissati stabilmente**, è necessario emettere un contratto indicando i dati identificativi del Natante e specificando, quale potenza fiscale di riferimento, la somma dei due motori.

11. **In caso di veicolo in leasing è possibile procedere all'applicazione dell'agevolazione prevista dalla Legge n.40/2007 (Bersani)?**
    Premesso che il disposto normativo parla di acquisto del mezzo, nel caso di veicolo concesso in leasing riteniamo sia comunque possibile l'applicazione di quanto previsto dalla Legge n.40/2007 (Bersani).
    Inoltre, in base a quanto disposto dal Provvedimento n.72 Ivass, la classe CU maturata può essere mantenuta, una volta cessato l'utilizzo, nel caso di acquisto da parte dell'utilizzatore sia del veicolo locato in leasing, sia di un altro veicolo. Tale regola è applicabile esclusivamente nel caso in cui le generalità dell'utilizzatore siano registrate sul libretto da almeno 12 mesi.

12. **In caso di veicolo cointestato, qualora uno dei due intestatari acquistasse un ulteriore veicolo, può beneficiare di quanto disposto dalla Legge n.40/2007 (Bersani)?**
    Riteniamo possibile l'applicazione del disposto normativo per tale casistica.

13. **In caso di veicolo intestato a minore, quale nominativo deve essere indicato in polizza?**
    Nel caso in cui sul libretto di circolazione fosse indicato quale Proprietario del veicolo un soggetto minorenne, lo stesso dovrà figurare in polizza come Intestatario. Dovrà invece essere necessariamente inserito quale Contraente, in quanto soggetto con potere di firma, chi esercita patria potestà sul minore.

14. **Come trattiamo un cliente che proviene da una copertura gratuita rilasciata in occasione dell'acquisto del veicolo e presenta attestazione sullo stato del rischio valida al momento dell'acquisto del contratto?**
    Lo assicuriamo sulla base dei dati dell'attestazione valida riconoscendolo come caso Bersani, se la polizza da cui l'attestazione deriva è tuttora in corso, altrimenti riconosciamo la classe maturata sull'Attestazione valida come se fosse una "scadenza anniversaria".

15. **E' possibile mettere una copertura RCA per carrelli non targati?**
    E' possibile rilasciare la copertura RCA indicando il telaio, a condizione che venga allegata l'Autorizzazione alla circolazione saltuaria (su strada pubblica) rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
    Diversamente il carrello non è assicurabile con polizza RCA in quanto non può circolare.
    Nel caso la polizza RCA sia rilasciata in assenza dell'autorizzazione sopraindicata, Assimoco si riserva il diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contrente e del proprietario del veicolo, per eventuali sinistri.
    L'utilizzo del carrello non targate nelle aree dell'azienda è coperto da polizza di Responsabilità Civile Generale (è prevista la copertura nella sezione RCG del prodotto Impresa Confort).

16. **Come trattiamo un cliente che proviene da una cessione di contratto e presenta attestazione sullo stato del rischio valida al momento della cessazione?**
    Lo assicuriamo sulla base dei dati dell'attestazione valida riconoscendolo come caso Bersani, se la polizza da cui l'attestazione deriva è tuttora in corso, altrimenti riconosciamo la classe maturata sull'Attestazione valida come se fosse una "scadenza anniversaria".

17. **In caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap è possibile mantenere la classe CU?**
    In base a quanto disposto dal Provvedimento n.72 Ivass, nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi.

18. **Il Cliente deve rinnovare la polizza. Può beneficiare della classe di merito presente sull'Attestato riferito ad altro veicolo?**
    È possibile assegnare la classe di merito maturata da altro veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
    - ✓ il proprietario deve essere all'interno del nucleo familiare (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
    - ✓ il proprietario deve essere persona fisica;
    - ✓ il veicolo deve essere assicurato con attestato senza sinistri;
    - ✓ la scadenza dell'attestato non deve superare i 15 giorni di mora.

19. **Ai fini dell'applicazione del Bonus Famiglia come deve essere l'Attestato di Rischio?**
    L'Attestato del beneficiario non deve presentare sinistri, ovvero con pagellino valorizzato completamente a zero, nelle ultime cinque annualità più quella in corso.